

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(104)

## INDICE

<i>RESOCONTI:</i>	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
RIUNITE ( <i>Affari costituzionali-1° e Giustizia-2°</i> ) . . . . .	21	AGRICOLTURA (9°) . . . . .	40
RIUNITE ( <i>Giustizia-2° e Lavori pubblici-8°</i> ) . . . . .	22	INDUSTRIA (10°) . . . . .	43
RIUNITE ( <i>Giustizia-2° e Igiene e sanità-12°</i> ) . . . . .	24	LAVORO (11°) . . . . .	45
AFFARI COSTITUZIONALI (1°) . . . . .	26	— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	59
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	59	IGIENE E SANITÀ (12°) . . . . .	48
GIUSTIZIA (2°)		GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE	51
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	59	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . . . .	54
BILANCIO (5°) . . . . .	30	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-TELEVISIVI . . . . .	56
FINANZE E TESORO (6°) . . . . .	31	— <i>Sottocommissione per l'accesso</i> . . . . .	60
ISTRUZIONE (7°) . . . . .	36		
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°) . . . . .	38		

CONVOCAZIONI . . . . . Pag. 60



**COMMISSIONI RIUNITE****1ª (Affari costituzionali)****e****2ª (Giustizia)****MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977**

*Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne*  
VIVIANI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per  
l'interno Lettieri e per la grazia e la giustizia  
Dell'Andro.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

« Nuove disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico » (721), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore Agrimi, ad integrazione della relazione svolta nella seduta dell'8 giugno, esprime alcune considerazioni conclusive, tornando a riaffermare la propria contrarietà a procedere mediante disegni di legge-stralcio in una materia quale è quella dell'ordine pubblico, ritenendo preferibile che si affronti più organicamente il tema sulla base del disegno di legge n. 1197 presentato alla Camera dei deputati. A prescindere da tali considerazioni, riterrebbe ancor più opportuno — rispetto a quest'ultima soluzione — prendere come base per un approfondito lavoro legislativo l'articolo 18 della Costituzione, al fine di studiare una più idonea e organica attuazione del disposto del secondo comma, in modo cioè da controbattere efficacemente le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Ritiene, in particolare, che

procedendo in tal modo sarebbe possibile configurare *ex novo* più appropriatamente i corrispondenti reati, pervenendo quindi sostanzialmente ad una riformulazione della « legge Reale ».

Dichiara di non voler comunque insistere in un atteggiamento di diniego sul presente disegno di legge, ove prevalesse il proposito di approvare sollecitamente il testo in esame.

Il sottosegretario Dell'Andro, riferendosi alle considerazioni del relatore sull'iter del disegno di legge n. 1197, precisa che lo stralcio da tale articolato della presente normativa è stato deciso meditatamente dall'apposito Comitato ristretto della Camera, senza che con ciò si volesse consentire ad una soluzione non organica, dato che si è deciso di proseguire al tempo stesso l'esame della restante normativa. Al riguardo avverte che il Governo in quella occasione si pronunciò contro la soluzione dello stralcio, soluzione che peraltro sembra ormai preferibile, al fine di non ritardare ulteriormente l'approvazione del Parlamento su questa parte della normativa.

Si passa quindi all'esame dell'articolato. Non essendovi proposte di emendamenti sui primi quattro articoli, viene discussa una proposta del sottosegretario Lettieri di stralcio dell'articolo 5, motivata dalla considerazione che la materia contiene problemi tuttora irrisolti, particolarmente riguardo al commercio, deposito e trasporto degli strumenti per segnalazioni di emergenza e per soccorso, e che l'Amministrazione dell'interno ha intrapreso, unitamente a quella della marina mercantile, un approfondimento della disciplina.

Il senatore Maffioletti chiede al rappresentante del Governo di conoscere se il fine della proposta consiste nel far rientrare la materia, sia pure provvisoriamente, nella sfera di applicazione del Testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza. Il sottosegretario Lettieri risponde affermativamente.

Con il parere favorevole del relatore è accolta la proposta del Governo, soppressiva dell'articolo 5.

Il relatore Agrimi dichiara di ritenere opportuna una conclusione dell'esame del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore Lepre, a nome del Gruppo socialista, esprime perplessità circa un eventuale passaggio alla sede deliberante, ritenendo che la materia, coinvolgendo sia pure limitatamente i codici penale e di procedura penale, dovrebbe richiedere un esame in Assemblea.

La senatrice Giglia Tedesco e il senatore Modica, premesso che il Gruppo comunista non sarebbe contrario, nella sostanza, ad un trasferimento alla sede deliberante, ritengono fondati i rilievi del senatore Lepre, osservando inoltre che con ciò non si abbrevierebbe l'iter del disegno di legge. Il senatore Lepre formalizza il proprio avviso contrario alla sede deliberante.

Infine, su proposta del presidente Viviani si dà mandato al relatore Agrimi di riferire favorevolmente sul disegno di legge in Assemblea.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### 2ª (Giustizia)

e

### 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne*  
VIVIANI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Speranza e per i lavori pubblici Padula.*

*La seduta ha inizio alle ore 11,20.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina delle locazioni di immobili urbani** » (465).

(Seguito dell'esame e rinvio).

« **Norme transitorie riguardanti la disciplina della locazione e sublocazione degli immobili urbani** » (668), d'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Il senatore Ottaviani fa presente che proseguono contatti informali fra i diversi Gruppi politici al fine di superare i dissensi manifestatisi in ordine ad alcuni punti fondamentali della riforma.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti predisposti dalla Sottocommissione per il disegno di legge n. 465.

Dopo una breve illustrazione del senatore Ottaviani, presidente della Sottocommissione, e interventi favorevoli dei relatori De Carolis e Rufino, le Commissioni accolgono due emendamenti a carattere meramente formale proposti dalla Sottocommissione all'articolo 72.

Il sottosegretario Speranza illustra quindi altri due emendamenti all'articolo 72, da lui proposti, tendenti il primo a sostituire le parole « tre anni » con le altre « quattro anni »; e il secondo ad aggiungere in fine una disposizione per consentire al conduttore di esercitare in qualsiasi momento del contratto la facoltà di recesso con preavviso di almeno un anno.

Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore Pazienza i due emendamenti sono accolti dalle Commissioni riunite.

Su un emendamento sostitutivo dell'articolo 73, proposto ed illustrato dal sottosegretario Speranza, inteso a semplificare ed integrare la normativa relativa agli aumenti dei canoni di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione e sottoposti a disciplina transitoria, si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore Degola e i relatori De Carolis e Rufino. Lo emendamento è accolto dopo che il relatore Rufino si è riservato di presentare eventualmente in Assemblea un emendamento per elevare a otto milioni il limite di reddito dei

conduttori artigiani che vengono ad usufruire della misura ridotta di aumento contemplata dal secondo comma del nuovo testo dell'articolo 73.

Successivamente le Commissioni, su parere favorevole dei relatori e del sottosegretario Speranza, votano contro il mantenimento degli articoli 74 e 75 ed accolgono un emendamento puramente formale proposto dalla Sottocommissione all'articolo 76.

Il sottosegretario Speranza illustra quindi un emendamento da lui proposto all'articolo 77 per rendere applicabili, nella particolare materia contemplata negli articoli 72 e 76, le disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 relative al compenso per la perdita dell'avviamento. L'emendamento è accolto dopo brevi interventi del senatore Bausi e dei relatori Rufino e De Carolis.

Le Commissioni accolgono a questo punto l'articolo 78 del disegno di legge n. 465 con riserva tuttavia di eventuale coordinamento con disposizioni accolte in altri articoli del provvedimento.

Le Commissioni passano quindi ad esaminare le proposte della Sottocommissione relative all'istituzione di un fondo sociale destinato alla integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti nonché alla erogazione di crediti agevolati per il risanamento del patrimonio edilizio esistente. Le proposte, che si concretano in articoli aggiuntivi da 78-bis a 78-quinquies, sono illustrate dal senatore Ottaviani, il quale ricorda essenzialmente come l'istituzione del predetto fondo, per il quale viene delegato il Governo entro il termine di otto mesi dall'entrata in vigore della legge, sia inteso ad alleviare la fascia dei cittadini meno abbienti per i quali l'aumento dei canoni di locazione comportato dalla riforma può prospettarsi in termini di particolare gravità.

Il senatore Paziienza ricorda di aver presentato in precedenza un ordine del giorno per l'istituzione del fondo in questione e chiede formalmente che gli emendamenti della Sottocommissione relativi al fondo siano sottoposti alla 1<sup>a</sup> Commissione per un parere di conformità costituzionale sulla prevista delega al Governo, i cui criteri diret-

tivi gli appaiono eccessivamente vaghi (motivo quest'ultimo che giustifica, insieme a quello di giudicare inadeguato l'aumento dei canoni di locazione, le riserve complessive della sua parte politica). Il presidente Viviani pone ai voti la proposta di acquisire il parere della 1<sup>a</sup> Commissione, che non è approvata.

Accolto quindi l'articolo aggiuntivo 78-bis dalle Commissioni riunite, il senatore Ottaviani propone che al successivo articolo 78-ter, relativo all'integrazione del canone, il limite di reddito di due milioni e 400 mila lire, previsto per l'ammissione all'agevolazione dei conduttori meno abbienti, venga ridotto al fine di armonizzarlo con il diverso limite contemplato dall'articolo 16 del provvedimento approvato recentemente dalla Camera dei deputati in favore dell'edilizia residenziale pubblica e trasmesso al Senato.

Dopo interventi dei senatori Paziienza e Degola e del relatore De Carolis, le Commissioni deliberano di accantonare l'articolo 78-ter proposto dalla Sottocommissione.

Sull'articolo 78-quater, che prevede la concessione a carico dell'istituendo fondo sociale di agevolazioni creditizie per il risanamento del patrimonio edilizio abitativo in favore di soggetti proprietari di non più di tre unità immobiliari ad uso abitativo e possessori di un reddito non superiore a otto milioni annui, si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori Agrimi, Ottaviani, Degola, Paziienza, i relatori Rufino e De Carolis e i sottosegretari Padula e Speranza.

In particolare, il relatore Rufino esprime alcune perplessità sul requisito del possesso di non più di tre unità immobiliari ad uso abitativo da parte dei soggetti che vengono ad usufruire delle agevolazioni creditizie (gli sembrerebbe opportuna una diversa formulazione che includa anche la proprietà di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione); i senatori Agrimi, Ottaviani ed il sottosegretario Padula ritengono invece che le disposizioni recate dall'articolo aggiuntivo troverebbero migliore collocazione e possibilità di formulazioni normative più dettagliate e garantistiche in un separato provvedi-

mento rivolto al risanamento del patrimonio abitativo nazionale.

Le Commissioni riunite accolgono infine l'emendamento aggiuntivo 78-*quater* ed accantonano il successivo emendamento 78-*quinquies*, relativo al finanziamento e alla gestione del fondo sociale in attesa che la 5<sup>a</sup> Commissione esprima su di esso il proprio parere.

Successivamente le Commissioni accolgono l'articolo 78-*sexies*, concernente la procedura di emanazione dei decreti delegati, nonché la soppressione all'articolo 79 del secondo periodo del primo comma e del secondo comma, giusta emendamenti predisposti tutti dalla Sottocommissione.

A seguito quindi di interventi dei senatori Pazienza e Valiante, i quali fanno presente da un lato gli impegni personali dei commissari (a causa soprattutto dei lavori per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dall'altro la previsione ufficiosa secondo la quale l'Assemblea discuterebbe dei provvedimenti in titolo solo dopo il 12 luglio, le Commissioni concordano sulla proposta del presidente Viviani di convocare la seduta indetta per domani mattina.

Il sottosegretario Padula illustra poi alcuni dati statistici forniti dal Ministero dei lavori pubblici e relativi alla materia della superficie convenzionale e dei coefficienti correttivi (classe demografica dei comuni, tipologia catastale, stato di conservazione e manutenzione degli immobili) riguardata dagli articoli 13, 16, 17 e 21 del disegno di legge n. 465.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che, a parziale modifica di quanto precedente comunicato, le Commissioni 2<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> torneranno a riunirsi domani, giovedì 23 giugno, alle ore 16 e venerdì 24 giugno, alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

## COMMISSIONI RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Comm.ne*  
VIVIANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Russo.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,25.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Ordinamento della professione di psicologo** » (442), d'iniziativa dei senatori Pinto ed altri.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, senatore Ossicini, esprime preliminarmente il proprio rammarico per non aver potuto produrre, a causa degli scioperi verificatisi all'università, la documentazione annunciata nella precedente seduta. Dopo aver quindi confermato il proposito di presentare quanto prima alle Commissioni riunite le modifiche al disegno di legge da concordare con il relatore per la Commissione giustizia, senatore De Carolis, si sofferma sulle questioni di merito sollevate dai senatori intervenuti nella precedente seduta.

Per quanto in particolare riguarda l'esame di Stato, osserva che non possono esistere dubbi circa la necessità di esso giacchè l'articolo 1 del disegno di legge testualmente afferma che può esercitare la professione di psicologo soltanto chi, ammesso all'esame di Stato per l'esercizio di tale professione, abbia conseguito l'abilitazione al suo esercizio e sia iscritto nell'apposito albo. Sottolinea invece la necessità di introdurre apposite norme che disciplinino le modalità tecniche di svolgimento dell'esame stesso.

Circa le attività rientranti nell'ambito applicativo dell'esercizio della professione di

psicologo il relatore, concordando sull'esigenza di chiarire l'articolo 3 in modo da evitare inquinamenti tra settori che, richiedendo una terapia farmacologica, rientrano nella competenza medica e settori in cui non è necessaria un'apposita laurea in medicina, osserva che la realtà ha già fatto giustizia di molti equivoci. In particolare la psicoterapia (soprattutto a livello infantile), la psicoprofilassi, la psicodiagnostica costituiscono ambiti applicativi della professione di psicologo che non debbono suscitare preoccupazione alcuna da questo punto di vista giacchè gli strumenti terapeutici usati non sono normalmente farmacologici (essendo questi ultimi di esclusiva competenza dello psichiatra).

Quanto infine alla costituzione di un apposito Ordine per gli psicologi, il relatore riconosce la difficoltà insita nella questione, trattandosi da una parte di costituire uno strumento idoneo ad effettuare i necessari controlli all'esercizio della professione, dall'altra di evitare l'insorgere di fenomeni corporativi.

Il senatore Ossicini conclude sottolineando la drammaticità della situazione in cui versa la categoria e la necessità di risolvere al più presto i problemi connessi.

Il presidente Viviani avverte che l'assenza del relatore per la 2ª Commissione, senatore De Carolis, è dovuta ad improrogabili impegni di lavoro.

Il senatore Cleto Boldrini osserva che la questione dell'esame di Stato riveste carattere spiccatamente metodologico dovendosi non solo risolvere il problema della abilitazione all'esercizio della professione ma anche quello, più generale, concernente la esatta delimitazione dell'ambito di applicazione della professione stessa. Pertanto propone che l'esame del disegno di legge sia sospeso in attesa della presentazione di un apposito disegno di legge, tendente al soddisfacimento delle anzidette finalità, e che esso riprenda soltanto dopo l'approvazione di questo ultimo.

Il presidente Viviani, dopo aver ricordato che i relatori hanno già espresso nella precedente seduta il convincimento che il problema sia superabile attraverso la presenta-

zione di emendamenti anzichè attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge, precisa che la proposta del senatore Cleto Boldrini — a meno che egli non avanzi una formale questione in tal senso — deve essere intesa come proposta di rinvio, essendo inibito alle Commissioni decidere questioni pregiudiziali o sospensive dal terzo comma dell'articolo 43 del Regolamento.

Il relatore per la 12ª Commissione, senatore Ossicini, si dichiara contrario alla proposta di rinvio, ritenendo che l'ambito della professione di psicologo sia già sufficientemente delimitata dai relativi corsi di laurea e che a tale specifico fine sia sufficiente l'acquisizione del parere della Commissione istruttoria. Auspica infine che le pur condivisibili questioni giuridiche poste dal senatore Cleto Boldrini cedano il passo di fronte alla drammaticità della situazione in cui versano attualmente i neo-laureati in psicologia.

Il presidente Viviani, riassumendo i risultati del dibattito, rileva che i commissari concordano sulla necessità di regolarizzare la professione di psicologo istituendo espressamente l'esame di Stato di abilitazione, in luogo del semplice rinvio a tale istituzione implicito nella formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge. Essendovi però divergenza quanto alla possibilità e all'opportunità di introdurre tale istituzione nel provvedimento in esame, e dovendosi altrimenti promuovere sollecitamente la presentazione di un disegno di legge apposito, il Presidente rileva la necessità di una pausa di riflessione, che potrebbe risolversi nel rinvio dell'esame alla prossima settimana.

Il senatore Cleto Boldrini riterrebbe inammissibile introdurre l'istituzione dell'esame di Stato in un disegno di legge che per il suo contenuto è stato assegnato alle Commissioni giustizia e sanità, mentre sotto tale aspetto si richiederebbe un esame di merito da parte della 7ª Commissione. Conviene comunque sulla necessità di provvedere con urgenza a regolarizzare la posizione degli psicologi, pur dovendo formulare una critica al Governo, che ha istituito la laurea in

psicologia — aprendo con ciò prospettive e speranze per molti giovani — senza promuovere tempestivamente l'istituzione dell'esame di Stato per l'esercizio della relativa professione.

Il senatore Ciacci dichiara di aver preso atto favorevolmente dei chiarimenti dati dal relatore Ossicini sulla natura della professione di psicologo, che deve essere considerata come nettamente distinta dalla professione medica. Condivide inoltre le preoccupazioni, emergenti nella relazione al disegno di legge, per i pericoli insiti nell'istituire un ordine degli psicologi; deve tuttavia rilevare che nel disegno di legge stesso non vengono indicate alternative a tale istituto e richiede quindi proposte concrete in tal senso da parte dei relatori, che potranno essere formulate in una prossima seduta.

Il senatore Bompiani rileva anzitutto che il Governo non sembra imputabile di incoerenza, poichè l'istituzione della laurea fu a suo tempo motivata da esigenze di carattere culturale, mentre solo più tardi si configurarono esigenze professionali, alle quali occorre ora provvedere con l'istituzione dell'esame di Stato. Si sofferma quindi sui problemi suscitati dalla formulazione dell'articolo 3, in relazione ai chiarimenti del relatore Ossicini sulla natura delle terapie che rientrano nell'attività dello psicologo. Al riguardo ritiene che la giusta esclusione delle terapie richiedenti l'impiego di farmaci o comunque di strumenti utilizzabili soltanto da un medico, dovrebbe risultare più chiaramente nella formulazione di tale articolo, in modo da poter distinguere nettamente i due tipi di attività terapeutica spettanti, rispettivamente, agli psichiatri e agli psicologi. Ritiene però che ai medici non dovrebbe essere preclusa aprioristicamente la professione di psicologo, e che a tal fine l'esame di Stato di abilitazione alla professione dovrebbe essere aperto anche ai laureati in medicina. In proposito fa osservare come il settore psicanalitico della psicologia richieda un *training* assai impegnativo, tanto da configurarsi come una specializzazione a sè stante, successiva anche alla laurea in psicologia.

Il relatore Ossicini conviene sull'opportunità di rinviare l'esame, non oltre però la prossima settimana, data l'urgenza di regola-

rizzare la professione di psicologo, e in considerazione anche delle responsabilità ricadenti in materia sul Parlamento stesso, che ha approvato importanti provvedimenti legislativi nei quali si prevede un largo impiego di psicologi. Precisa inoltre che la regolarizzazione della professione di psicologo — nel suo settore psicanalitico — richiede di affrontare il problema della regolarizzazione ai fini professionali del *training* psicanalitico, effettuato attualmente presso una importante e autorevole associazione, che però nel nostro Paese ha ancora oggi carattere privato. Deve comunque ribadire che la psicanalisi, pur costituendo una specializzazione a sè stante, rientra nella sfera di attività della psicologia, non già in quella della psichiatria.

Il relatore De Carolis, ricollegandosi alla relazione da lui svolta, torna a ribadire il carattere embrionale del disegno di legge n. 442, che richiede sostanziali integrazioni.

Il sottosegretario Russo condivide la necessità di provvedere con urgenza alla regolarizzazione della professione di psicologo, dichiarandosi disponibile sia per l'esame di un emendamento diretto a istituire l'esame di Stato di abilitazione alla professione nel contesto del disegno di legge n. 442, sia all'esame di un disegno di legge specifico per tale finalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Viviani avverte che le Commissioni 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> torneranno a riunirsi giovedì 30 giugno, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

#### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

Presidenza del Presidente  
MURMURA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Darida.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,50.*

## IN SEDE REFERENTE

« Norme per l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali » (110), d'iniziativa dei senatori Treu ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il senatore Berti, sottolineati i positivi risultati del lavoro dell'apposita Sottocommissione costituita per un esame preliminare del provvedimento, fa presente che l'unico punto controverso, ancora da risolvere, è costituito dall'articolo 36, che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende speciali; in particolare, ricorda che sul punto il Governo ha prospettato una ipotesi di soluzione ispirata ad una radicale trasformazione in senso pubblicistico della natura giuridica del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate, soluzione che suscita riserve e perplessità. Concludendo, propone che già a partire da mercoledì della prossima settimana abbia inizio la discussione generale e l'esame dei punti non controversi dell'articolato; per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 36, suggerisce che, ove la questione non possa essere risolta in Sottocommissione, sia la stessa Commissione a farsi carico del problema.

Il senatore Modica osserva che le proposte avanzate dal Governo in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende speciali, prefigurano una trasformazione della natura giuridica di questo rapporto, talmente radicale da rendere necessario l'avvio, da parte del Governo medesimo, di solleciti contatti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati al fine di valutare realisticamente quali margini esistano in concreto per sostenere una tale linea operativa.

Il senatore Vittonino Colombo esprime invece alcune perplessità sulla proposta del senatore Berti, affermando che appare più opportuno ricercare preventivamente in sede di Sottocommissione la soluzione dei problemi posti dall'articolo 36, tema questo che, a suo avviso, rappresenta il punto nodale ai fini della definizione di un nuovo e più ordinato assetto giuridico dei servizi pubblici direttamente gestiti dagli enti locali.

Il senatore Berti, intervenendo nuovamente, ribadisce il valore politico di un sollecito inizio della discussione generale in Commissione, invitando peraltro il Governo a voler assumere un atteggiamento di disponibilità e di apertura in ordine alle questioni poste dall'articolo 36: infatti, dichiara ancora l'oratore, ove il Governo si irrigidisse nella difesa delle sue proposte di modifica sarebbe ben difficile riuscire a trovare una soluzione concordata.

Il senatore Mancino ricorda che la gestione del personale delle aziende municipalizzate ha contribuito non poco alla creazione di quella giungla dei redditi contro la quale il Parlamento si è più volte pronunciato: pertanto, prosegue l'oratore, pur nel rispetto dei diritti quesiti dei lavoratori del settore, occorre affrontare la questione con coraggio, senza isolarla dal contesto generale dei problemi del pubblico impiego; occorre cioè arrestare decisamente un meccanismo contrattuale che ha condotto a risultati aberranti, riconducendo la materia in discussione a quel lodovole sforzo di riconsiderazione sistematica generale del problema delle autonomie locali, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica.

Il senatore Branca si dichiara invece favorevole ad un immediato inizio della discussione generale in considerazione del fatto che in sede di Sottocommissione si è già raggiunto un accordo sostanziale su tutto il problema dei settori di attività che possono essere gestiti direttamente dagli enti locali, problema che costituisce la parte qualificante del disegno di legge in esame.

Il senatore Maffioletti premette che l'avanzato stato dei lavori della Sottocommissione impone di pervenire ad una conclusione e che, pertanto, si deve respingere ogni eventuale manovra dilatoria; ribadisce che sostanziali modifiche della natura giuridica del rapporto di lavoro degli addetti alle municipalizzate non possono essere introdotte senza il consenso di fondo delle organizzazioni sindacali interessate. Osserva infine che il provvedimento all'esame non incide sulla sistematica delle autonomie locali ma intende essenzialmente conferire rinnovata efficienza all'azione delle municipalizzate.

Il sottosegretario Darida, dopo aver dichiarato di comprendere che gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 36 pongono sul tappeto in termini estremamente drastici il problema di una gestione razionale ed economica del personale delle aziende municipalizzate, osserva che in sostanza lo obiettivo del Governo è quello di prefigurare un unico livello di trattativa e di definizione degli aspetti economici e normativi dei rapporti di lavoro del settore.

Pertanto, pur non dichiarandosi contrario all'ulteriore seguito del provvedimento in esame, sottolinea l'opportunità che venga mantenuto fermo l'obiettivo di un sostanziale rafforzamento della presenza dello Stato e degli enti locali — che rappresentano in ultima analisi le reali controparti dei lavoratori del settore — ai fini di una contrattazione unitaria dei livelli economici.

Il senatore Modica afferma che è urgente mettere un freno ad alcuni aspetti degenerativi che hanno caratterizzato lo sviluppo della contrattazione a livello di aziende municipalizzate: per far ciò occorre però, sottolinea l'oratore, ricercare realisticamente il consenso preventivo delle parti sociali interessate. Più in generale dichiara di non accettare una critica indiscriminata verso la formula dell'azienda municipalizzata, formula giuridica che, nella elaborazione di tutte le forze democratiche, rappresenta l'indispensabile veicolo per assicurare, a livello locale, snellezza ed efficienza nell'assolvimento dei pubblici servizi.

Concludendo, si dichiara d'accordo con la proposta del senatore Berti per un inizio in Commissione della discussione generale a partire dalla prossima settimana.

Il senatore Vittorino Colombo, dopo aver sottolineato che la propria parte politica conferma, in linea di principio, il valore della azienda municipalizzata quale strumento più idoneo per una gestione efficiente di alcuni servizi pubblici a livello locale, esprime l'avviso che la Sottocommissione debba completare i suoi lavori, cercando di trovare una soluzione concordata anche sull'articolo 36: solo ove ciò non fosse possibile sarebbe opportuno rimettere la questione alla Commissione plenaria.

Il presidente Murrura rileva che non è nelle intenzioni di alcun Gruppo cercare di insabbiare la normativa in esame ed invita la Sottocommissione ad esaurire sollecitamente i propri lavori in modo che la Commissione possa pronunciarsi o su un testo concordato dell'articolo 36 o su un ventaglio di proposte ben precisate.

Infine la Commissione, su proposta del presidente Murrura, decide di rinviare il seguito dell'esame alla prima settimana di luglio.

« Interpretazione autentica del n. 61 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di esercizio delle case da gioco » (608), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

« Autorizzazione alla istituzione di case da gioco nel territorio di ciascuna regione » (654), d'iniziativa del senatore Guarino.  
(Esame e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Andò. In via di premessa l'oratore rileva che la natura della materia in esame, renderebbe opportuna una richiesta di trasferimento dei provvedimenti in sede deliberante.

Passando ad esaminare i disegni di legge, l'oratore svolge un'ampia analisi del regime giuridico nel quale operano in Italia le poche case da gioco attualmente in attività, ponendo in evidenza la palese confusione e contraddittorietà di una situazione in base alla quale uno stesso fatto viene considerato illecito sotto il profilo penale e lecito sotto quello fiscale. Dichiara quindi che occorre affrontare in modo uniforme e realistico il problema, tenendo conto di alcuni elementi oggettivi quali la concorrenza fatta dalle case da gioco dei Paesi esteri limitrofi, gli effetti di carattere valutario e turistico, nonché il grado di maturazione culturale intervenuto nei comportamenti sociali; in sostanza, ad avviso del relatore, non sembra più ragionevolmente giustificabile, alla luce degli elementi prima accennati, un divieto rigido che prescindendo da una considerazione realistica delle situazioni di fatto. L'oratore passa quindi ad esaminare le differenze tecniche tra i due provvedimenti: in particolare, evidenzia che men-

tre il disegno di legge n. 608 intende porsi come un'interpretazione autentica del vigente regime fiscale, eliminando le più palesi incongruenze giuridiche, il disegno di legge n. 654 abilita le Regioni, con proprio atto legislativo, ad istituire sul proprio territorio un'unica casa di gioco.

Concludendo, sottolinea che i disegni di legge appaiono coincidenti nella sostanza e nella forma per cui, raccomandandone un esame favorevole, auspica la redazione di un testo unificato.

Il presidente Murmura fa presente che per il momento non appare opportuno chiedere l'assegnazione in sede deliberante, non essendo ancora pervenuti i pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>.

Il sottosegretario Darida dichiara che il Governo è nettamente contrario ai provvedimenti in esame per motivi di sostanza e di opportunità politica. Inoltre sottolinea che si tratta di materia di indiscutibile competenza statale. Invita pertanto la Commissione a rivedere sull'opportunità di dare inizio all'esame della materia.

Il senatore Modica dichiara che i disegni di legge vanno invece esaminati alla luce di valutazioni oggettive, al di fuori di ogni inutile atteggiamento ipocrita o moralistico, sulla base delle considerevoli implicazioni finanziarie e turistiche collegate ad iniziative in materia. L'oratore illustra con particolare ampiezza la situazione del Casinò di Taormina a partire dall'iniziale decreto autorizzativo della Regione siciliana, del 1949, la cui validità giuridica — a suo avviso — non potrebbe essere posta in discussione, così come confermato da ripetute sentenze della magistratura ordinaria. In questo senso, richiamando il diverso atteggiamento assunto dal Governo nei confronti di analoga iniziativa promossa dalla Valle d'Aosta (Casinò di Saint Vincent), l'oratore rileva come ci si trovi di fronte ad un atteggiamento contraddittorio dell'Esecutivo di fronte ad atti amministrativi di equipollente valore giuridico.

Sul piano generale, rilevato che il fenomeno del gioco d'azzardo è una realtà che occorre valutare e disciplinare in modo realistico ed uniforme, dichiara che sarebbe

costituzionalmente corretto, con legge dello Stato, introdurre deroghe alla legge penale, rimettendo alla legislazione regionale l'ubicazione dell'unica casa da gioco di cui si autorizza l'attivazione, così come previsto dal disegno di legge n. 654. In particolare, invita il sottosegretario Darida a voler fornire più precisi chiarimenti sui criteri che hanno ispirato la condotta del Governo nei confronti della questione del Casinò di Taormina.

Il senatore Occhipinti, condividendo pienamente l'impostazione della relazione e dell'intervento del senatore Modica, esprime viva sorpresa nei confronti dell'atteggiamento del Governo, che sembra voler insistere in un atteggiamento assolutamente discriminatorio nei confronti delle legittime aspettative della Regione siciliana per quanto attiene al problema del Casinò di Taormina. L'oratore ripercorre quindi con ampiezza le vicende giudiziarie connesse all'apertura di tale casa da gioco, auspicando anche egli una regolamentazione uniforme e razionale di tutta la materia.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Darida che, confermata la contrarietà del Governo al merito dei provvedimenti, dichiara comunque la sua disponibilità a riferire in dettaglio sulla questione del Casinò di Taormina, il presidente Murmura propone un breve rinvio del seguito della discussione generale. Su tale proposta intervengono i senatori Modica, Branca, Pitrone e il relatore Andò.

Il senatore Modica sottolinea che sarebbe necessario poter entrare nel merito dei provvedimenti per capire le motivazioni reali dell'opposizione del Governo.

Il senatore Branca fa presente che mentre nei confronti del Casinò di Taormina si tratta di rendere giustizia ad una iniziativa promossa sulla base dell'applicazione della normativa in vigore, i disegni di legge all'esame pongono l'accento su un problema reale di ordine generale che è quello di una modifica dell'ordinamento vigente in materia.

Il senatore Pitrone ricorda che la Regione siciliana ha allo studio una proposta legislativa intesa alla riattivazione del Casinò di

Taormina: a suo avviso sarebbe opportuno che il Parlamento nazionale si facesse carico del problema, indicando tempestivamente una linea di soluzione equa ed uniforme.

Il relatore Andò si chiede se l'atteggiamento negativo del Governo sia di principio o verta invece sulla attuale formulazione dei due provvedimenti.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori Modica e Bevilacqua, il presidente Murmura rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente*  
COLAJANNI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Abis e per i trasporti Degan.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

### IN SEDE CONSULTIVA

« Estensione dei benefici della legge 2 febbraio 1962, n. 37, ai ferrovieri combattenti della guerra 1915-18 » (636).

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame).

Il sottosegretario Degan dichiara che il computo della capienza del capitolo di bilancio viene effettuato secondo stime previsionali formulate con tutta cautela; difatti nell'esercizio 1976 si è registrato un avanzo di gestione: può quindi ritenersi esistente la copertura per il maggior onere previsto dal provvedimento. Dopo analoga dichiarazione resa dal sottosegretario Abis, il senatore Giacometti afferma che la Commissione potrebbe esprimere parere favorevole.

Il senatore Basadonna ricorda che le riserve emerse in Commissione riguardavano

la possibile discriminazione che si viene a creare tra i reduci della prima guerra mondiale. Analogo avviso esprime il senatore Bacicchi, ricordando che la disparità che si crea non è solo tra varie categorie di dipendenti pubblici, ma altresì tra dipendenti pubblici e privati. Riserve sul contenuto del provvedimento vengono avanzate anche dal senatore Colella.

Il senatore Carollo afferma che quanto precisato dal rappresentante del Governo sulla approssimazione della cifra indicata nel capitolo di bilancio non può ritenersi sufficiente; chiede pertanto un impegno del Governo che qualora si manifesti a fine esercizio la mancata capienza del capitolo indicato non si farà ricorso ad altri capitoli di bilancio. Il sottosegretario Abis ribadisce che la certezza assoluta non può essere raggiunta: si possono fare solo stime previsionali, quanto più esatte possibili. Il senatore Carollo afferma allora che il parere dovrebbe essere espresso solo quando si conoscerà l'esatta capienza del capitolo numero 1021.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere negativo, sia per quanto riguarda il merito sia per quanto riguarda la copertura del provvedimento.

« Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi » (693).

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio).

Il sottosegretario Abis dichiara che la copertura indicata nel provvedimento è corretta, perchè si verificheranno le maggiori entrate secondo la previsione indicata. Il senatore Bacicchi esprime perplessità su una tecnica di copertura basata su ipotesi di entrata: a suo avviso, bisognerebbe attendere la nota di variazione del mese di giugno. Dopo un ulteriore intervento del sottosegretario Abis, il senatore Colella dichiara che sarebbe più opportuno attendere per verificare concretamente la effettiva maggiore entrata prevista.

Il senatore Carollo ricorda che era stata richiesta la presenza di un rappresentante delle Finanze.

La Commissione decide quindi di rinviare l'espressione del parere:

«Sospensione di alcuni termini stabiliti dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di partecipazioni in altre società» (773).

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione).

Il presidente Colajanni, estensore designato, illustra il provvedimento, dichiarandosi contrario alla proroga, che viene a stabilire una situazione di disparità tra chi ha ottemperato agli obblighi previsti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e chi ancora non vi ha provveduto. Conclude la propria esposizione proponendo l'espressione di parere negativo.

Il sottosegretario Abis, dopo aver illustrato la *ratio* della normativa esistente, spiega che la proroga non ha effetto derogatorio ma semplicemente sospensivo, in considerazione dell'attuale situazione congiunturale, anche al fine di evitare che massicci smobilizzi deprimono ulteriormente l'andamento dei corsi mobiliari.

Il senatore Bacicchi concorda con la proposta del senatore Colajanni di esprimere parere negativo, tenuto anche conto che un solo grande gruppo non si è ancora adeguato alle disposizioni della legge n. 216. Il senatore Carollo rileva che eventuali effetti negativi di uno smobilizzo forzato debbono indurre una preoccupazione eccessiva, ritiene peraltro che il Governo dovrebbe indicare, almeno in via orientativa, quali sono le più rilevanti situazioni interessate al provvedimento.

Il sottosegretario Abis dichiara di non essere in grado di fornire ulteriori precisazioni; d'altro canto il Governo ha ritenuto di risolvere una determinata situazione, indipendentemente da situazioni particolari. Ribadisce la portata limitata del provvedimento, che non incide sulla normativa fissata dalla legge n. 216, disponendo solo per quanto riguarda il limitato aspetto della vendita.

Il senatore Renato Colombo si dichiara contrario al provvedimento, che verrebbe a premiare chi non ha adempiuto agli obblighi di legge. Il senatore Agnelli rileva che obbligare in termini così ristretti degli smobilizzi massicci potrebbe rivelarsi una misura peggiore del male che si vuol evitare, negando il rinvio.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere contrario, con l'astensione dei commissari del Gruppo democristiano.

«Disciplina delle locazioni di immobili urbani» (465).

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione) (Esame e rinvio).

Il senatore Lombardini, estensore designato del parere, illustra ampiamente il provvedimento, affermando che il regime vincolistico degli affitti discrimina artificiosamente tra i cittadini, enucleando alcune categorie che beneficiano della casa a prezzo politico. Dopo aver analizzato partitamente le disposizioni più salienti del disegno di legge, il senatore Lombardini manifesta perplessità sulla disciplina in esso prevista.

Il sottosegretario Abis chiede un rinvio per poter esaminare alcuni emendamenti presentati dalla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente*  
SEGNANA

*Intervengono il Ministro del tesoro Stammati ed i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mazzarrino e per le finanze Azzaro.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Segnana avverte che la prevista prosecuzione dell'auzione del ministro Morlino nel quadro dell'indagine conoscitiva

sulle borse valori non potrà avere luogo a causa dell'impossibilità di intervenire da parte del Ministro del bilancio.

#### IN SEDE REFERENTE

« Sospensione di alcuni termini stabiliti dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di partecipazioni in altre società » (773).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Andreatta riferisce sul provvedimento che stabilisce, fino all'emanazione di nuove norme in materia e comunque non oltre il 30 giugno 1978, la sospensione degli obblighi di alienazione di azioni o quote stabiliti dall'articolo 5 *sub*-articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, ferme restando le altre disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Il relatore, richiamando la normativa del citato articolo 5, ricorda, in particolare, che nel caso di partecipazioni reciproche la società che ha una minore eccedenza percentuale rispetto al limite consentito (2 o 10 per cento a seconda che si tratti o meno di società con azioni quotate in borsa) deve alienare le azioni o quote eccedenti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 216 (e cioè entro il 23 giugno del corrente anno) e che in caso di inadempienza la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Lo stesso articolo 5 della legge n. 216 prevede poi che in caso di mancata alienazione delle azioni o quote, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordini la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di una azienda di credito, stabilendo infine delle sanzioni a carico degli amministratori delle società per l'inadempienza agli obblighi di cui sopra.

Il legislatore, prosegue il senatore Andreatta, ha dettato una disciplina giustamente restrittiva in materia di partecipazioni incrociate, tenuto conto che esse non concretano nessun aumento sostanziale delle attività patrimoniali e del fatto che rendono estrema-

mente difficile il ricambio della dirigenza delle società: sotto questo punto di vista vanno valutati gli obblighi imposti dalla legge n. 216, tra i quali quello dell'alienazione.

Il termine per provvedere allo scioglimento degli incroci scade domani ed il rinvio proposto dal Governo con il disegno di legge n. 773 non appare opportuno nè dignitoso per il Parlamento, soprattutto ove si consideri che gli amministratori delle società interessate hanno avuto a disposizione ben tre anni, dimostrando così la loro incapacità oppure la volontà di non uniformarsi agli adempimenti di legge.

Evidentemente il Governo ha presentato il provvedimento in quanto preoccupato delle conseguenze che la vendita di titoli avrebbe provocato sul mercato azionario (anche se il passaggio di simili pacchetti non avviene normalmente attraverso la Borsa); tali preoccupazioni possono anche essere condivise, ma il relatore ritiene che lo strumento prescelto dal Governo, e cioè una riapertura dei termini, non sia il più idoneo, prospettando quindi alcune alternative.

Nella considerazione che la vendita coattiva ordinata dal tribunale appare la soluzione meno adatta, il senatore Andreatta suggerisce o la riduzione contemporanea del capitale delle due società con partecipazione incrociata fino alla concorrenza della partecipazione minore, ovvero una soluzione più articolata che illustra nei dettagli. Secondo questa proposta le società che non avessero alienato le azioni o quote entro il 23 giugno dovrebbero entro cinque giorni conferire un mandato irrevocabile ad alienare le azioni o quote ad un istituto di credito di diritto pubblico designato dal Governatore della Banca d'Italia. Questo istituto dovrebbe entro un anno procedere alla suddetta alienazione ovvero conferire le azioni o quote ad una società finanziaria, mentre a favore della società proprietaria verrebbero emesse azioni senza diritto di voto. La scelta tra l'alienazione o il conferimento dovrebbe essere preventivamente approvata dal Comitato per il credito e il risparmio.

Il senatore Grassini propone un rinvio del seguito dell'esame in attesa dei pareri delle

Commissioni incaricate, ed in particolare della 5ª, e per consentire una opportuna riflessione sulle alternative avanzate dal senatore Andreatta.

Su tale proposta si apre un dibattito. Il senatore Li Vigni esprime l'avviso che si debba proseguire la discussione; il senatore Cipellini osserva che la materia e le proposte del senatore Andreatta meriterebbero una pausa di riflessione; il senatore Aletti sottolinea che il Paese chiede chiarezza ed il rispetto delle leggi anche da parte degli amministratori delle società che non hanno provveduto a sciogliere gli incroci nei tre anni avuti a disposizione; il senatore Ricci, rilevato di non comprendere appieno i motivi della presentazione del disegno di legge, dato che non potrà essere approvato dai due rami del Parlamento prima del 23 giugno, chiede dei chiarimenti sulla situazione che si determinerà una volta scaduto il termine, evidenziando peraltro la necessità di correggere nelle parti più carenti la legge n. 216. Il senatore Li Vigni, riprendendo la parola, si dichiara sorpreso della proposta del Governo, non comprendendone le vere motivazioni e ricordando che sulla disciplina delle partecipazioni incrociate della legge n. 216 si registrò all'epoca della sua approvazione un generale consenso. Il senatore Luzzato Carpi, contrario comunque alla sospensione dei termini, ritiene necessario ascoltare preventivamente l'avviso del Ministro del tesoro.

Il ministro Stammati ricorda anzitutto che la legge n. 216 ha inteso disciplinare nel modo già ricordato la materia delle partecipazioni incrociate tenuto conto degli effetti distorsivi che esse producono sia sotto il profilo patrimoniale (cosiddetto annacquamento del capitale e della riserva) che sotto quello del pregiudizio al regolare funzionamento delle assemblee.

Riepilogate le norme dell'articolo 5 della legge n. 216 — il cui testo fu elaborato dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 — il Ministro osserva che l'esigenza relativa all'esercizio del diritto del voto può considerarsi convenientemente soddisfatta con la normativa della suddetta legge, mentre opinabile può

apparire la soluzione adottata per quanto concerne la tutela dell'integrità del capitale sociale, dato che un limitato annacquamento attraverso gli incroci è consentito. In questo senso gli obblighi di alienazione rappresentano un rimedio introdotto dal legislatore.

Venendo al disegno di legge, il Ministro rileva che il provvedimento non modifica la disciplina della legge n. 216 (sicché, in particolare, restano ferme le norme che prevedono la sterilizzazione del diritto di voto per tutta la partecipazione incrociata), limitandosi solo a sospendere i termini degli obblighi di alienazione.

La liquidazione delle posizioni eccedentarie delle partecipazioni incrociate — prosegue il senatore Stammati — desta difficoltà di non poco conto ed il Governo ha deciso di presentare il disegno di legge avendo presente lo stato di coma della Borsa e l'opportunità di non creare ulteriori turbative al mercato azionario, anche se non si è potuto accertare l'entità del fenomeno delle partecipazioni incrociate da sciogliere, che sono comunque di dimensioni rilevanti. Pertanto, per evitare un altro elemento di rottura nel mercato borsistico ed un possibile effetto deprimente sui corsi a seguito dell'immissione di notevoli pacchetti, il Governo ha inteso con la presentazione del disegno di legge stimolare anche i senatori ed il Parlamento alla ricerca della soluzione più soddisfacente. Si tenga inoltre presente che il Governo stesso ha predisposto un testo di riforma della legge n. 216, che non è stato ancora presentato al Senato in attesa della fine dell'indagine conoscitiva sulle borse valori in corso.

L'oratore conclude sottolineando le preoccupazioni del Ministero del tesoro per la situazione che deriverà dalla scadenza del termine, così come ha posto in risalto il senatore Ricci.

Su proposta del senatore Grassini, la seduta viene sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,40, viene ripresa alle ore 12,35).*

Il senatore Andreatta presenta un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, che ricalca

la proposta già precedentemente illustrata nei particolari (mandato irrevocabile ad alienare affidato ad un Istituto di credito designato dalla Banca d'Italia che dovrà procedere all'alienazione ovvero farne oggetto di conferimento ad una società finanziaria), spiegando che l'emendamento propone di modificare soltanto il quinto comma dell'articolo 5 della legge n. 216 (alienazione coattiva dietro ordine del tribunale) ferma restando la responsabilità degli amministratori per il mancato rispetto degli obblighi e dei termini dei precedenti commi.

Il senatore Li Vigni rileva che l'emendamento del senatore Andreatta introduce nuovi concetti e crea nuovi problemi, tali da richiedere una necessaria riflessione. In particolare, l'affidamento del mandato a vendere a un istituto di credito e l'omissione di un riferimento agli agenti di cambio appare contraddittorio con tutti i tentativi che si stanno facendo, anche con l'indagine conoscitiva in corso, per rivitalizzare la Borsa. In ogni caso, prosegue l'oratore, il Gruppo comunista intende modificare il meno possibile, in questa sede, la legge n. 216, il cui spirito è soprattutto quello di salvaguardare la funzionalità e l'equilibrio del mercato azionario.

A sua volta propone pertanto un emendamento secondo cui, in caso di mancata alienazione nei termini previsti, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale o direttamente, provvede al sequestro delle azioni o quote consegnandole alla Banca d'Italia, la quale dovrebbe procedere alla loro alienazione attraverso un istituto di credito di diritto pubblico o agenti di cambio, fermo restando il parere preventivo del Comitato per il credito e il risparmio.

Seguono interventi del senatore Andreatta (che si dichiara disposto a modificare il suo emendamento per comprendervi la previsione degli agenti di cambio quali destinatari del mandato a vendere e ad eliminare il meccanismo incentrato sul conferimento delle azioni ad una società finanziaria) e dei senatori Luzzato Carpi, Aletti, Grassini e del presidente Segnana.

La Commissione conviene infine di affidare ad una Sottocommissione l'elaborazione

di un nuovo testo da sottoporre alla Commissione plenaria. La Sottocommissione, presieduta dal senatore Grassini e composta dai senatori Andreatta, Li Vigni, Luzzato Carpi, Buzio, Visentini, Gatti, Parri e Franco, si riunirà alle 17,30 del pomeriggio per riferire poi nella stessa serata alla Commissione, la cui seduta viene quindi sospesa. Vengono però sin d'ora concordati alcuni punti da tenere presenti nella redazione del nuovo testo: mantenimento del termine del 23 giugno di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 216; definizione, per le azioni o quote che non fossero state alienate nel termine previsto dalla suddetta legge, di un sistema di collocamento, sotto il controllo dell'autorità monetaria, che non crei turbamenti sul mercato azionario; mantenimento delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dal citato articolo 5 a carico degli amministratori.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,40, viene ripresa alle ore 19,30).*

Il presidente Segnana dà lettura di due articoli predisposti dalla Sottocommissione riunitasi nel primo pomeriggio, che sostituiscono l'articolo 1 del disegno di legge.

Il primo articolo prevede, a modifica dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, che in caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo del citato articolo 5, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale o degli amministratori, da effettuarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero di ufficio, ordina il deposito delle azioni o quote presso un istituto di credito designato dal Governatore della Banca d'Italia. Tale istituto, direttamente o tramite agenti di cambio, procederà alla alienazione delle azioni o quote secondo le indicazioni della Banca d'Italia, che valuterà, nell'impartire le relative istruzioni, gli effetti delle alienazioni stesse, con particolare riguardo ai tempi in cui si verificano ed ai quantitativi negoziati, sull'equilibrio del mercato finanziario.

Il secondo articolo proposto dalla Sottocommissione prevede che la Commissione nazionale per le società e la Borsa, presen-

terà entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione al Ministro del tesoro, che ne riferirà al Parlamento, sulle modalità con cui le società hanno adempiuto all'obbligo di alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Sarà cura della Commissione nazionale per le società e la borsa procedere, tra l'altro se del caso anche in collaborazione con analoghi organi esteri di controllo sulle società e sulla borsa, ad una indagine volta ad accertare che le azioni o le quote non siano ancora possedute dalla stessa società alienante per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, ovvero per interposta persona, nè siano state alienate con patto di riscatto.

In tutti i casi in cui la CONSOB accerti l'esistenza di violazioni all'obbligo di alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e cioè anche nella ipotesi in cui le azioni o quote siano state alienate per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, per interposta persona, ovvero le alienazioni siano state effettuate con patto di riscatto, dovrà senza indugio promuovere, a carico dei responsabili, l'applicazione delle pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile, salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di cui al penultimo comma dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, ove ne ricorrano i presupposti.

Alle stesse pene previste per gli amministratori, in caso di violazione delle norme della presente legge, sono soggetti anche i sindaci.

La Commissione concorda sulle modifiche proposte ed il senatore Andreatta suggerisce di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, mentre il presidente Segnana sottolinea l'importanza che almeno un ramo del Parlamento approvi con la massima sollecitudine una nuova normativa in materia di partecipazioni incrociate, fermo restando il termine del 23 giugno di cui all'articolo 5 della legge n. 216.

Il senatore Luzzato Carpi esprime riserve sul passaggio alla sede deliberante, non ravvisando una così grande urgenza, tenuto conto che il termine del 23 giugno scadrà sicuramente prima che ambedue le Camere possano approvare il nuovo provvedimento.

I senatori Grassini e Andreatta ribadiscono il rilevante significato che assumerebbe l'approvazione del testo proposto anche da un solo ramo del Parlamento, possibilmente prima della scadenza del ricordato termine.

Il senatore Li Vigni, osservato che gli articoli proposti concretizzano la volontà politica emersa nella mattinata in Commissione e sottolineata, in particolare, l'importanza del secondo articolo ai fini del controllo, dichiara il favore del Gruppo comunista alla richiesta di trasferimento di sede.

Il presidente Segnana fa presente — in riferimento alle riserve del senatore Luzzato Carpi — che anche dopo l'eventuale concessione della sede deliberante resterebbe la possibilità di chiedere la rimessione in Assemblea, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento.

Il senatore Luzzato Carpi dichiara di aderire alla richiesta di trasferimento di sede.

Analogamente si pronuncia il ministro Stammati, che ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e per aver approntato una soluzione che evita l'improvvisa immissione sul mercato mobiliare di rilevanti quantità di azioni. In particolare, poi, prosegue il Ministro, assume notevole validità il secondo articolo proposto, che consentirà adeguati controlli.

Si decide pertanto di inviare alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> gli emendamenti accolti perchè esprimano un nuovo parere e, all'unanimità e con l'assenso del Governo, di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante. Il provvedimento verrà comunque iscritto in sede referente all'ordine del giorno della seduta di domani.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 giugno, alle ore 16,30: all'ordine del giorno il

disegno di legge n. 773 e, in sede deliberante, il seguito della discussione del disegno di legge n. 578.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

### ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente*  
SPADOLINI  
*indi del Vice Presidente*  
BORGHI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Buzzi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta in corso e quella già convocata per domani 23 giugno alle ore 16,30 saranno dedicate al seguito della discussione dei disegni di legge di riforma universitaria; la Commissione si riunirà altresì domani alle ore 11 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 728 (sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione); non avranno pertanto più luogo — non essendovi sufficiente numero di iscritti a parlare nel dibattito sulla riforma universitaria — la seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 16,30 nonché quella prevista per venerdì 24 giugno alle ore 10, che d'altronde — precisa il presidente Spadolini — era stata prevista alternativamente alla seduta antimeridiana di giovedì.

Nella prossima settimana la Commissione si riunirà, per il seguito e la conclusione della discussione generale sui disegni di legge di riforma universitaria, mercoledì 29 giugno alle ore 10 e alle ore 16,30 e giovedì 30 giugno alle ore 9,30: in questa seduta avranno luogo la replica del relatore e l'intervento del Ministro della pubblica istruzione.

#### IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592** » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;
- « **Misure per la riforma dell'Università** » (486), di iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;
- « **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica** » (663);
- « **Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria** » (114), d'iniziativa del senatore Signori;
- « **Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera** » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;
- « **Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità** » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;
- « **Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomina** » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende la discussione dei disegni di legge di riforma dell'Università, rinviata nella seduta del 16 giugno.

Il senatore Spadolini prima di aprire il dibattito esprime il proprio sdegno per il vile attentato di cui è stato oggetto il professore Remo Cacciafesta; condanna l'atto terroristico che — egli dice — colpisce l'intera università italiana e formula voti augurali per la salute del ferito.

Si associa, a nome del Governo, il sottosegretario Buzzi che rinnova i sentimenti di solidarietà e ribadisce l'impegno all'azione di ristabilimento dell'ordine democratico.

Intervengono quindi nella discussione i senatori Schiano, Guarino ed Anna Maria Conterno Degli Abbati.

Il senatore Schiano premette di voler soffermarsi nel suo intervento su alcuni punti di riferimento essenziali per la riforma dell'università, sui quali a suo avviso è opportuno verificare l'esigenza di convergenze o

di divergenze, e ciò sia alla luce dei principi e delle esplicite affermazioni contenute in materia dalla Costituzione, sia in riferimento all'attuale condizione degli atenei.

In questa prospettiva sottolinea in primo luogo il carattere di istituzioni di alta cultura che le università devono conservare nonchè l'esigenza di salvaguardare ad ogni costo la libertà di insegnamento e di ricerca scientifica; rileva quindi come la Costituzione — stabilendo il diritto, ma anche il correlativo dovere di studiare — garantisca ai capaci e meritevoli il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, esprimendosi problematicamente — in base a tale principio — circa l'opportunità di promuovere il diritto allo studio attraverso l'adozione di servizi generalizzati.

Continuando ad analizzare le strutture universitarie alla luce delle suesposte considerazioni il senatore Schiano afferma la esigenza di evitare una partitizzazione degli organi di governo universitario, di garantire in essi la presenza maggioritaria di coloro che operano a pieno titolo nel campo dell'insegnamento e della ricerca, di evitare infine che tali organi determinino una crisi di funzionalità degli atenei, e per il sovrapporsi delle loro competenze e per l'eccessivo assorbimento di tempo che potrebbero comportare per docenti e ricercatori.

Passando a trattare quindi dei docenti, esprime la propria preferenza per una articolazione del ruolo docente in tre fasce e ciò sia per consentire un maggior stimolo al progressivo perfezionarsi dei docenti stessi, sia per evitare un appiattimento che porterebbe ad un'ulteriore disaffezione dall'insegnamento e dalla ricerca. Conclude rilevando infine che soltanto se ci si basa su concreti punti di riferimento, sia per quanto riguarda il numero di coloro che a vario titolo operano nelle università, sia per le risorse economiche che possono essere destinate a tale settore, sarà possibile dar luogo ad una effettiva riforma.

Il senatore Guarino, premesse alcune considerazioni circa la formulazione sul piano giuridico dei diversi disegni di legge (fra i quali — da tale punto di vista — preferisce il disegno di legge di parte socialista,

mentre ritiene accettabile del testo governativo quasi esclusivamente la struttura logica in cui si articola il provvedimento), afferma di non poter convenire con il largo uso di deleghe al Governo previsto nel disegno di legge del ministro Malfatti e ciò anche in relazione al comportamento tenuto dal Governo in materia universitaria che in più occasioni ha pregiudicato le deliberazioni che il Parlamento deve adottare al riguardo: prospetta piuttosto l'opportunità di procedere attraverso l'approvazione di una legge quadro a cui facciano seguito altre leggi specifiche sui singoli punti.

Passando quindi ad una analisi dei disegni di legge e prendendo a base il progetto governativo, dichiara di ritenere accettabile la previsione di un duplice livello di diplomi — che va incontro alle esigenze della università di massa salvaguardando il carattere di alta cultura che deve avere la laurea: soluzione peraltro accettabile solo a patto che il valore legale di questi due tipi di titoli venga regolato in maniera tale che i giovani non siano portati a spingersi fino al conseguimento del livello massimo. Si dice invece contrario al dottorato di ricerca ritenendo che l'insegnamento debba essere aperto non solo a quanti sono inquadrati nelle strutture dell'università, ma anche ad apporti esterni e dovendo il conseguimento del titolo universitario dipendere esclusivamente dal merito.

Accenna poi alle strutture dell'università, sottolineando l'opportunità che il legislatore, con una apposita norma, definisca chiaramente la tipologia dei dipartimenti; si dice favorevole al consiglio universitario regionale previsto sia dal disegno di legge socialista sia da quello comunista, mentre è contrario ad istituzionalizzare la conferenza dei rettori, alla quale a suo avviso il disegno di legge n. 663 non dà che limitate funzioni.

Passando infine a trattare del personale docente, afferma l'esigenza, soprattutto per il periodo di transizione, di prevedere almeno tre fasce di docenti, esprimendosi favorevolmente nei confronti del disegno di legge n. 649 che stabilisce un ruolo docente unico

con due ruoli ad esaurimento. È inoltre favorevole all'introduzione del cosiddetto « tempo pieno » per i docenti ed a una chiara regolamentazione delle incompatibilità, tra le quali va compresa, a suo avviso, anche quella con il mandato parlamentare.

Ribadisce infine l'opportunità di procedere, sulla base delle considerazioni su esposte, ad una normativa quadro a cui dovranno far seguito specifiche leggi in tema di programmazione universitaria, di tipologia dei dipartimenti, di regolamentazione dei titoli di studio e dei corsi di laurea, di *status* del personale docente, di assistenza agli studenti.

La senatrice Conterno Degli Abbati rileva in primo luogo l'opportunità di considerare i disegni di legge di riforma universitaria quali proposte politiche complessive e non solo nei loro aspetti istituzionali, abbandonando i troppi condizionamenti — derivanti dall'appartenenza ai livelli docenti dell'università — che sono emersi sia nel corso del dibattito in Parlamento che sugli organi di stampa.

A suo avviso, fondamentale è l'esigenza di rompere l'isolamento in cui si trova l'università rispetto al Paese, attuando, attraverso la programmazione, uno stretto collegamento che consenta all'università, in collaborazione con le forze sociali, di effettuare un controllo continuo sulle applicazioni della ricerca, al servizio delle società e del movimento dei lavoratori. Sottolinea in proposito l'importanza che questo impegno, da richiedere sia ai docenti sia agli studenti, venga svolto collegialmente. Si dovrà così avere un'università qualificata e di massa che per essere condizionata da un lato dal nuovo modello di sviluppo e tendendo dall'altro alla realizzazione di esso, non possa pertanto restare legata a ideali vecchi.

Si sofferma quindi in particolare sull'esigenza di uno stretto collegamento tra scuola secondaria e università, denunciando l'assenza nel disegno di legge governativo di una previsione al riguardo: si riferisce in particolare alla formazione degli insegnanti di tutti i livelli — che dovrà superare le pregiudiziali antipedagogiche tuttora esi-

stenti — nonché al problema dell'aggiornamento degli insegnanti nel quale attualmente l'università non è impegnata se non con alcune partecipazioni personali.

Avviandosi alla conclusione, la senatrice Conterno Degli Abbati afferma infine l'esigenza che anche sul piano universitario, oltre che le non ancora scomparse differenze di classe, venga superata ogni discriminazione nei confronti della condizione femminile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente*  
TANGA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti Degan.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,30.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« Ricezione nella legislazione italiana delle direttive del Consiglio delle Comunità economiche europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote » (635).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce alla Commissione il senatore Santonastaso il quale, dopo aver ricordato che il Consiglio delle Comunità europee ha emanato nel marzo del 1974 una direttiva tendente al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali, chiarisce che il disegno di legge mira ad attuare nel nostro ordinamento la predetta direttiva comunitaria in modo che essa abbia carattere di atto di produzione normativa e si possa di conseguenza prevedere la attuazione delle direttive particolari, che saranno successivamente emanate, in base a semplici decreti presidenziali.

Rilevata quindi l'esigenza di introdurre emendamenti di ordine sostanziale oltre che formale al testo del disegno di legge ed allo stesso titolo che, impropriamente, fa riferimento alla ricezione nella legislazione italiana delle direttive in questione, il relatore passa ad illustrare i singoli articoli del provvedimento.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del disegno di legge e le caratteristiche della omologazione CEE per le macchine agricole in questione. L'articolo 2 disciplina le modalità per l'osservanza delle prescrizioni tecniche e per il controllo della produzione. I successivi articoli prevedono le procedure per la emanazione dei decreti recanti le prescrizioni tecniche, per il rilascio della omologazione CEE e dei certificati di conformità, stabilendo inoltre l'equilibrato tra l'omologazione nazionale e quella rilasciata in base alla normativa comunitaria.

Concludendo, il senatore Santonastaso sollecita l'approvazione del disegno di legge con le modifiche che si riserva di illustrare in relazione ai singoli articoli.

Nella discussione interviene il senatore Mola, il quale preannuncia l'adesione del Gruppo comunista alla approvazione del disegno di legge, che consente opportunamente l'adeguamento della legislazione italiana alle norme comunitarie riguardanti i trattori.

Il senatore Segreto, anche in riferimento alle proposte di emendamenti preannunciate dal relatore, prospetta l'opportunità di un rinvio del seguito della discussione.

Nella replica il relatore, richiamati i motivi di urgenza del disegno di legge al fine di evitare un contenzioso a livello comunitario per l'inadempienza del nostro Paese nell'attuazione della direttiva del 1974, insiste per una sollecita conclusione dell'iter del provvedimento.

Il sottosegretario Degan, dopo aver fatto presente la necessità di una sua presenza presso la Commissione bilancio per l'esame in sede consultiva del disegno di legge sui benefici ai ferrovieri ex combattenti, propone una breve sospensione anche per approfondire gli emendamenti preannunciati dal relatore.

La proposta è accolta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,50, viene ripresa alle ore 10,40).*

Si passa all'esame degli articoli.

All'articolo 1 i primi due commi sono approvati in una nuova dizione proposta dal relatore. Sono successivamente approvati due emendamenti formali al terzo ed al quarto comma. L'articolo 1 è quindi approvato nel complesso.

L'articolo 2 è approvato con emendamenti formali proposti dal relatore.

L'articolo 3 è approvato con una nuova formulazione del primo comma, suggerita dal relatore, ed un emendamento formale al secondo comma.

Dopo l'approvazione dell'articolo 4 nel testo originario, la Commissione approva l'articolo 5 con emendamenti formali presentati dal relatore. Parimenti è approvato l'articolo 6 con modifiche formali presentate dal relatore.

Approvato l'articolo 7 con emendamenti formali, si passa all'esame dell'articolo 8. Sono accolte modifiche di carattere formale al primo, al secondo ed al quarto comma.

Il relatore si dichiara quindi perplesso circa la soppressione dell'ultimo comma — da lui inizialmente proposta — ritenendo preminenti le esigenze di tutela della produzione nazionale in base alle quali il Ministero dell'industria può chiedere che non si applichi il provvedimento di sospensione della omologazione.

Il sottosegretario Degan si rimette alla Commissione.

Il senatore Federici si dichiara favorevole al mantenimento del comma.

Dopo che il relatore ha ritirato l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma, l'articolo 8 è approvato nell'insieme.

All'articolo 9 sono approvate una modifica formale al primo comma e una nuova dizione, formalmente più corretta, del secondo e del terzo comma.

Approvato l'articolo 10 nel testo originario, la Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente nuovo titolo: « Norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee con-

cernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ».

*La seduta termina alle ore 11.*

## AGRICOLTURA (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente*  
MACALUSO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Zurlo.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

### IN SEDE REFERENTE

« Norme per la concessione del premio per l'estirpazione di peri e meli di talune varietà » (694).  
(Seguito dell'esame e conclusione).

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 15 giugno.

Il sottosegretario Zurlo fornisce dettagliati elementi conoscitivi in ordine alla applicazione, negli altri Paesi membri, della normativa comunitaria sulla concessione del premio per la estirpazione di meli e di peri di talune varietà: risulta, in particolare, che sono avvenute estirpazioni in Francia per circa 860 ettari, nel Lussemburgo per 14 ettari ed in Olanda per 30 ettari. In Italia, aggiunge l'oratore, la superficie effettivamente estirpata ammonta a circa 5.700 ettari con una conseguente contrazione della produzione nazionale di pere e mele nel 1977, di circa 1.500.000 quintali.

Si sofferma, quindi, sui dati relativi alla utilizzazione della produzione di detta frutta (consumo allo stato fresco, esportazione, lavorazione industriale), precisando che a fronte di una produzione commerciale di 20 milioni e 300 mila quintali di mele e di 13 milioni e 800 mila quintali di pere, sono stati avviati alla distruzione o alla distillazione forzata, rispettivamente 3 milioni e

300 mila quintali di mele, e 1 milione e 700 mila quintali di pere.

Ricordato, poi, che la necessità di una urgente approvazione del provvedimento discende e da precisi obblighi comunitari cui ogni Stato membro non può sottrarsi, se vuole evitare la procedura di infrazione presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, e dalle prevedibili ripercussioni che si avrebbero con la reazione dei produttori titolari del diritto soggettivo direttamente nascente dalle norme comunitarie, il sottosegretario Zurlo sottolinea come dai dati finora pervenuti dalle Regioni in relazione alla superficie complessiva interessata sia possibile desumere che la spesa ammonterà a 6,5 miliardi di lire.

Il sottosegretario Zurlo presenta, infine, tre emendamenti concernenti il titolo del disegno di legge (da modificare per mettere in rilievo che trattasi di norme integrative di attuazione dei Regolamenti delle Comunità europee concernenti la concessione del premio per l'estirpazione di talune varietà di peri e di meli), l'articolo 1 (la modifica proposta recepisce il testo suggerito dalla Giunta per gli affari europei per meglio individuare i regolamenti comunitari in questione) nonché il primo comma dell'articolo 4 relativo alla indicazione dell'onere di spesa, incrementato da 5 a 6,5 miliardi di lire.

Il presidente Macaluso avverte che farà pervenire subito il testo dell'emendamento governativo sulle previsioni di spesa alla Commissione bilancio.

Sulle comunicazioni del rappresentante del Governo si svolge un dibattito nel corso del quale intervengono i senatori Bonino (sottolinea l'utilità dell'acquisizione dei dati evidenziati nella discussione, dai quali è emersa specie in rapporto agli altri Paesi comunitari la rilevanza della superficie interessata del nostro Paese, e quindi la conseguente massiva distruzione di una produzione che dovrebbe invece essere indirizzata ad un maggior consumo sociale); Balbo (ad avviso del quale, proseguendo sulla strada della estirpazione dei nostri frutteti, finiremo con l'aprire il mercato italiano all'assorbimento di produzioni altrui, mentre occorrerebbe modificare la produzione nel senso della

qualità, conquistando nuovi mercati nei Paesi dell'Est e in quelli del Terzo mondo); Lazzari (sostiene la necessità di conoscere esattamente le zone interessate alla estirpazione).

Seguono — in merito alle modalità e ai tempi di controllo delle operazioni di estirpazione — ulteriori brevi interventi del presidente Macaluso, del relatore Salvaterra e del senatore Fabbri, che ribadisce le proprie riserve sul provvedimento in esame.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

La Commissione approva l'articolo 1 nel nuovo testo suggerito dal rappresentante del Governo.

È poi approvato — dopo brevi interventi del presidente Macaluso e dei senatori Talassi Giorgi Renata, Bonino, Romeo, Zavattini, Truzzi e Colleselli — l'articolo 2 con un emendamento, aggiuntivo di un secondo comma presentato dai senatori Sassone ed altri concernente la priorità da dare, nella concessione dei premi, alle cooperative e alle aziende singole e associate di coltivatori diretti.

Dopo brevi interventi dei senatori Romeo e Talassi Giorgi Renata, del relatore Salvaterra e del sottosegretario Zurlo, la Commissione accoglie l'articolo 3 con due emendamenti proposti dai senatori Sassone ed altri concernenti, il primo una modifica di carattere formale, il secondo la esclusione, dagli impegni a carico del beneficiario, delle normali operazioni di rinnovo nella parte dei frutteti non soggetti al premio di estirpazione.

Segue l'approvazione di un emendamento dei senatori Sassone ed altri, che introduce un articolo aggiuntivo concernente la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari del provvedimento. È poi approvato l'articolo 4 con l'emendamento governativo sopra detto concernente l'aumento della spesa a 6,5 miliardi di lire.

Il senatore Zavattini prospetta quindi la opportunità che venga concordato fra le varie forze politiche un ordine del giorno sulla politica agricola alimentare nazionale e comunitaria — per il quale propone alcuni punti fondamentali — da sottoporre all'Assemblea: al riguardo intervengono

brevemente i senatori Sassone, Fabbri, Truzzi e Lazzari.

Quindi il titolo del disegno di legge viene modificato nel senso suggerito dianzi dal rappresentante del Governo, ed al senatore Salvaterra è conferito l'incarico di riferire favorevolmente all'Assemblea e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale: preannunciano voto favorevole, per i senatori democristiani, il senatore Truzzi, e voto contrario, per i senatori socialisti, il senatore Fabbri; si astengono i senatori comunisti e della Sinistra indipendente.

« Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori » (363), d'iniziativa dei senatori Fabbri ed altri;

« Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli » (544);

« Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli » (561), d'iniziativa dei senatori Vitale Giuseppe ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta del 1° giugno.

La Commissione conviene di passare all'esame degli articoli sulla base del testo del disegno di legge n. 544, d'iniziativa governativa, al quale si riferiscono gli emendamenti presentati dal senatore Truzzi e dai senatori Zavattini ed altri.

Accolto l'articolo 1 nel testo proposto dal Governo, si passa all'esame dell'articolo 2, concernente le principali caratteristiche che dovranno possedere le associazioni per essere riconosciute.

Il senatore Zavattini illustra quattro emendamenti: due al primo comma, intesi ad individuare il riconoscimento delle associazioni per gruppi omogenei di settori produttivi e a prevedere la programmazione produttiva da parte delle associazioni stesse; uno al secondo comma, per estendere alle singole associazioni la possibilità di partecipare direttamente alle unioni nazionali; l'ultimo per sopprimere il terzo comma, concernente il riconoscimento, fra le associazioni, dei consorzi di cooperative.

Su detti emendamenti si svolge un dibattito.

Il senatore Truzzi anzitutto ritiene opportuno accogliere il primo comma dell'articolo 2 nel testo governativo, evitando di escludere le associazioni per i singoli prodotti e di fare riferimenti a finalità di programmazione che, a suo avviso, rientrano già nelle funzioni di disciplina della produzione. Rileva poi la necessità di non impedire ai consorzi di cooperative di far parte delle associazioni, aggiungendo che non è conveniente, ai fini dello stesso rafforzamento delle strutture associative, ipotizzare che singole associazioni di base non si uniscano a livello regionale: ciò, prosegue il senatore Truzzi, sarebbe diseducante e farebbe venir meno un indispensabile interlocutore degli stessi organi di programmazione delle Regioni.

Seguono interventi del presidente Macaluso — con il quale concordano i senatori Zavattini e Fabbri — sulla opportunità di prevedere eventualmente l'ipotesi della partecipazione delle singole associazioni direttamente alle unioni nazionali, solo in via transitoria, e del senatore Romeo, che pone l'esigenza di garantire condizioni di pluralismo, anche nelle istituende strutture associative.

Il senatore Pacini richiama l'attenzione sui requisiti che secondo il successivo articolo 5, richiamato dall'articolo 2, le associazioni devono possedere per il riconoscimento delle unioni regionali: rappresentanza di una quota pari almeno al 20 per cento della produzione organizzata nella Regione e comunque non inferiore al 10 per cento della produzione totale regionale nel settore.

Il senatore Romeo pone l'accento sulla necessità di evitare che associazioni che non raggiungano le percentuali suddette, restino fuori sia dalle unioni regionali che da quelle nazionali.

Il senatore Scardaccione rileva l'importanza politica dei punti in discussione, sui quali occorre operare delle scelte fondamentali che incidono sulla libera posizione dei singoli imprenditori nella fase produttiva e commerciale; aggiunge che il problema della obbligatorietà per tutti i produttori si pone in modo diverso allorchè si tratti di funzioni normative, quali quelle relative al controllo

della qualità o a interventi antiparassitari di interesse agricolo sanitario generale.

Il senatore Fabbri, sottolineato che le osservazioni emerse ripropongono il problema della individuazione della natura delle funzioni da attribuire alle associazioni in esame — funzioni che, egli precisa, non possono non essere normative-programmatiche e di autodisciplina della produzione — dichiara di essere favorevole in via di principio alla aggregazione associativa a livello regionale, condividendo altresì l'opportunità di prevedere alcune possibilità di aggregazione diretta delle singole associazioni con le unioni nazionali. Conclude suggerendo al relatore di valutare quanto emerso nel dibattito e di proporre un nuovo testo dell'articolo 2.

Interviene nuovamente il senatore Truzzi: le cooperative ed i rispettivi consorzi, pur avendo finora occupato un certo spazio, non sono riusciti ad assicurarsi sul mercato una adeguata forza contrattuale. Ed è a questo compito, unitamente a quello del miglioramento qualitativo della produzione, che deve essere indirizzata l'azione integrativa delle associazioni dei produttori agricoli.

Seguono ulteriori brevi interventi dei senatori Sassone, Zavattini e Romeo. Il presidente Macaluso propone che al primo comma dell'articolo in esame il riconoscimento venga riferito alle associazioni di produttori agricoli per singoli settori o per gruppi omogenei; convengono sulla proposta i senatori Fabbri e Pegoraro.

Il relatore Pacini propone, in riferimento alla seconda parte del primo comma, che la disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti venga realizzata dalle associazioni in armonia con la programmazione regionale e nazionale: concordano il presidente Macaluso ed i senatori Fabbri e Pegoraro. Lo stesso relatore Pacini evidenzia altresì l'opportunità di regolare, con una più soddisfacente formulazione, il rapporto fra consorzi di cooperative ed associazione dei produttori agricoli; concordano il senatore Truzzi e il sottosegretario Zurlo.

Il presidente Macaluso incarica infine il relatore Pacini di predisporre un nuovo te-

sto dell'articolo 2, che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente  
de' COCCI*

*Interviene il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

### COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO SULLE MODIFICAZIONI DA APPORTARE AL METODO PER LA DETERMINAZIONE DI TALUNI PREZZI DI PRODOTTI PETROLIFERI

Il ministro Donat-Cattin, ricordato che la presentazione di una nuova metodologia per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi deriva direttamente da un invito formulato dal CIPE in data 12 marzo 1975 — che faceva seguito all'annuncio di alcuni criteri per una revisione della politica di tali prezzi contenuti nel piano per la riorganizzazione del settore petrolifero approvato dal CIPE stesso nella primavera del 1974 — sottolinea che fin da tre anni or sono appariva indispensabile collegare i prezzi con le esigenze di approvvigionamento del mercato nazionale, ad evitare difficoltà di rifornimento di taluni prodotti sul mercato internazionale.

Il rappresentante del Governo rammenta che il « Programma energetico nazionale », approvato dal CIPE in data 23 dicembre 1975, ha ribadito la scelta di fondo del suddetto piano petrolifero a favore del mantenimento di una pluralità di operatori (pur nell'ambito di un maggiore coordinamento dell'attività dei medesimi) nonché della determinazione dei prezzi, strettamente collegata alla definizione degli impegni di approvvigionamento e all'attuazione del programma

di razionalizzazione del settore nelle diverse attività di lavorazione, di movimentazione e di distribuzione.

Alla luce dell'esperienza acquisita è emersa chiaramente, ad avviso del rappresentante del Governo, l'esigenza di offrire agli operatori — più che alcuni prezzi di riferimento — una nuova metodologia di rilevazione e di determinazione dei prezzi, diretta ad assicurare il riconoscimento dei costi sopportati dagli operatori in un quadro di progressiva razionalizzazione del settore; la metodologia finora seguita si è rivelata, invero, incapace di adattarsi tempestivamente alla dinamica dei costi.

In particolare, il Ministro avverte che, rispetto al metodo del 1971, appare necessario cambiare sia il sistema di rilevazione dei costi e di revisione dei prezzi, che non può essere vincolato a scadenze predeterminate, ma deve seguire con immediatezza le variazioni di costo (sempre che queste risultino di una certa entità e siano state accertate e verificate), sia il sistema di ripartizione dei costi tra i prezzi dei vari prodotti, che non può seguire uno schema rigido ma deve tenere conto dei prezzi emergenti sui mercati internazionali, sia infine la individuazione degli obiettivi di razionalizzazione della raffinazione e della distribuzione, che devono trovare un riscontro operativo a livello di valutazione dei costi.

Il Ministro dell'industria si sofferma poi sul problema dell'eventuale eliminazione e attenuazione del regime di controllo dei prezzi; a suo avviso peraltro, pur se la liberalizzazione dei prezzi presenta, in linea teorica, il duplice vantaggio di assicurare da un lato, anche in momenti di emergenza, una maggiore regolarità di approvvigionamenti — attraverso un immediato aggiustamento dei livelli di prezzo alle variazioni di costo — e di garantire dall'altro una migliore efficienza del settore petrolifero, nella particolare congiuntura che la nostra economia va attraversando non appare per il momento consigliabile soprattutto per la contrazione che recentemente la nostra attività di lavorazione per l'estero ha subito; appare pertanto necessario procedere con gradualità in direzione di un alleggerimento del regime vin-

colistico; sembra quindi indispensabile assoggettare in un primo tempo, in via sperimentale, al regime dei « prezzi sorvegliati » la benzina-avio, il petrolio, i bitumi, le basi lubrificanti, i solventi e la benzina primaria; in un secondo tempo — dopo che il CIP avrà valutato esattamente la situazione del mercato — potrà essere deciso dallo stesso CIP il passaggio di altri prodotti, ed in particolare dell'olio combustibile, al regime di sorveglianza.

Il Ministro dell'industria aggiunge che la nuova metodologia prevede che la determinazione del costo all'origine della materia prima avvenga partendo dalle comunicazioni mensili delle aziende: i prezzi e le condizioni di pagamento verranno verificati con uno speciale sistema ed il costo della materia prima verrà determinato, eventualmente anche mediante rettifiche, ove le circostanze lo richiedano; precisa che, per la rilevazione dei costi del nolo, si farà riferimento alle quotazioni AFRA, con alcuni oneri aggiuntivi e che il cambio lira-dollaro verrà determinato in relazione al cambio effettivo applicato sugli acquisti di valuta da parte degli operatori del settore, migliorato dalla commissione UIC.

Il Ministro afferma poi che il Governo è impegnato a condurre una politica di razionalizzazione del settore della raffinazione, al fine di conformare le strutture produttive ai mutamenti intervenuti a partire dal 1973 e informa la Commissione sui particolari aspetti di tale politica; aggiunge che nella nuova metodologia, al fine di ripartire adeguatamente i costi delle materie prime e della raffinazione sui prezzi, si terrà conto delle tendenze e dei prezzi dei vari prodotti sul mercato internazionale, attraverso opportuni parametri riferiti a tale mercato ed alla struttura del fabbisogno per il mercato nazionale; precisa che con la nuova metodologia si avrà una notevole abbreviazione dei tempi di rilevazione dei costi, che avranno cadenze differenziate; avverte che i costi di distribuzione saranno determinati con riferimento ai canali di vendita dei singoli prodotti per le diverse destinazioni; annuncia che, per sviluppare il maggior grado di concorrenzialità sul mercato dei pro-

dotti petroliferi è stata studiata la possibilità di fissare prezzi massimi soltanto per i livelli più rappresentativi (ovvero alla fonte di produzione ed al consumo) lasciando, nell'ambito di questi due livelli, libera la oscillazione dei prezzi (anche se, nelle condizioni attuali, non è pensabile una immediata realizzazione del nuovo assetto); conclude dichiarando la piena disponibilità del Governo ad illustrare ulteriormente al Parlamento la nuova metodologia.

A nome del Gruppo comunista il senatore Bertone, dopo aver riconosciuto che la linea adottata dal Governo nell'adozione della nuova metodologia appare sostanzialmente giusta, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sulle pratiche conseguenze del passaggio del sistema dei prezzi controllati a quello dei prezzi sorvegliati, sul metodo di determinazione dei costi della materia prima e sul cambio lira-dollaro; conclude dichiarandosi sostanzialmente d'accordo sulla esigenza di razionalizzare il settore delle raffinerie, auspicando peraltro che il Parlamento possa tempestivamente essere informato del piano generale di riforma e di ristrutturazione del settore stesso.

A nome del Gruppo repubblicano il senatore Venanzetti rileva anzitutto che la enunciazione del ministro Donat-Cattin — soprattutto in materia di liberalizzazione dei prezzi — appaiono generiche, di lunga prospettiva e quindi difficilmente confutabili; il nuovo metodo, che pure a prima vista appare di non agevole realizzazione, reca in sé elementi positivi che lo rendono accettabile; conclude manifestando perplessità sui criteri di remunerazione del capitale investito nelle raffinerie e a nome del suo Gruppo si riserva di esprimere un definitivo giudizio sulla nuova metodologia quando questa sarà passata alla fase applicativa.

Il senatore Girotti, premesso che l'orientamento del Governo verso la liberalizzazione del mercato petrolifero mediante l'introduzione del sistema dei prezzi sorvegliati appare opportuna, si sofferma sul problema della determinazione del costo all'origine della materia prima, assumendo che al prezzo *mix* del greggio occorrerebbe aggiungere il prezzo del metano; a suo avviso inoltre

nella determinazione dei prezzi va riconosciuto il costo del denaro per i pagamenti dilazionati, al fine di evitare eccessive distorsioni; aggiunge che nel settore delle raffinerie s'impone una revisione del sistema, anche senza attendere il rinnovo delle licenze; conclude raccomandando una corretta applicazione del nuovo metodo.

Il senatore Vettori si sofferma in particolare sui problemi dell'olio combustibile e del metano auspicando un'illuminata politica che, al di là delle enunciazioni, stimoli effettivamente la produzione metanifera nazionale.

A nome del Gruppo socialista italiano prendono quindi la parola il senatore Vignola (che, pur dichiarandosi favorevole ad una revisione globale del metodo, manifesta dubbi circa l'idoneità della metodologia illustrata dal ministro Donat-Cattin a garantire la cosiddetta trasparenza dei prezzi dei prodotti petroliferi) e il senatore Talamona, il quale, rilevato il notevole costo delle attuali strutture, chiede alcuni chiarimenti sulle modalità di assorbimento delle strutture stesse e sull'onere che dall'applicazione del nuovo metodo deriverà agli utenti.

Intervengono infine i senatori Pollastrelli, il quale sollecita l'impegno del Governo per una pronta definizione della vertenza sindacale degli autotrasportatori cisternisti e il senatore Bondi, il quale auspica che le tariffe del metano possano essere quanto prima perequate nelle diverse zone del Paese.

Dal canto suo, il presidente de' Cocci, ricordate le raccomandazioni rivolte al Governo dalla Commissione industria della Camera dei deputati al termine della recentissima indagine conoscitiva sui problemi dell'energia, ribadisce l'esigenza di accertare anzitutto, ai fini di una corretta applicazione del nuovo metodo, i costi effettivi di approvvigionamento e di tutte le operazioni del settore petrolifero; esprime peraltro taluni dubbi circa il principio di rettificare i costi di importazione del greggio se la media dei greggi importati differisce da quella teorica idonea a soddisfare il tipo di fabbisogno in prodotti del Paese, nonchè circa la adozione, per la determinazione dei costi

di raffinazione, di un campione di raffineria con grado di efficienza e di utilizzazione della capacità medio-alto e circa l'adozione, come divisore per determinare i costi unitari, della media tra la capacità di collaudo e quella effettivamente utilizzata. A suo avviso, inoltre, è indispensabile conoscere i costi in modo tempestivo, sia al fine di effettuare interventi immediati nel caso di aumenti sensibili dei prezzi del greggio all'origine, sia per consentire una revisione, almeno trimestrale, dei costi operativi. Conclude auspicando che il nuovo metodo abbia immediata applicazione.

Il ministro Donat-Cattin, nella replica agli oratori intervenuti, precisa che il nuovo metodo diverrà operante dal prossimo 1° luglio.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

## LAVORO (11°)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente*  
CENGARLE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Armato.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

### IN SEDE REFERENTE

« Nuove norme in materia di occupazione » (575).  
(Esame e rinvio).

Riferisce ampiamente sul disegno di legge il senatore Deriu. L'oratore premette un ampio *excursus* storico sul collocamento, ricordando in particolare che i primi uffici ebbero origine contemporaneamente all'affermarsi delle camere del lavoro, con il precipuo scopo di mediare la domanda e l'offerta del lavoro. A questa forma di collocamento di carattere privato si aggiunse nel dopoguerra il primo intervento normativo dello Stato (legge n. 1911 del 1918) con il quale vennero riconosciuti e sussidiati dallo Stato gli uffici di collocamento di tipo privato, ovvero

istituiti da province e comuni o dipendenti dai sindacati dei lavoratori. L'oratore passa quindi a delineare i principali aspetti della legislazione sul collocamento nel periodo corporativo, ricordando tra l'altro che con il decreto legislativo n. 1934 del 1938 si intese assegnare al collocamento il carattere di funzione pubblica nell'interesse della produzione nazionale dello Stato.

Dopo aver quindi illustrato gli aspetti più rilevanti della legge 29 aprile 1949, n. 264, che tuttora costituisce la principale fonte di regolamentazione del collocamento ordinario, il senatore Deriu sottolinea l'importanza di due provvedimenti, emanati entrambi nel 1970; si tratta della legge n. 83 che contiene una nuova disciplina del collocamento agricolo e della legge n. 300 (cosiddetto statuto dei lavoratori) i cui articoli 33 e 34 ridefiniscono specificamente le funzioni delle varie commissioni locali. L'oratore prosegue quindi passando all'esame del disegno di legge governativo che si presenta strutturato in maniera abbastanza organica con l'individuazione di quattro livelli territoriali sulla base dei quali vengono ripartiti gli organismi collegiali dell'impiego (commissione centrale, commissioni regionali, provinciali e comprensoriali). I principi che regolano i suddetti organi collegiali possono riassumersi nei seguenti: 1) decentramento decisionale in materia di ricorsi amministrativi; 2) ampia partecipazione delle forze produttive del Paese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; 3) autonomia di indirizzo nella formulazione di proposte per una politica di piena occupazione; 4) effettivo raccordo tra i settori pubblico e privato e tra lavoratori e datori di lavoro; 5) collegamento permanente tra scuola e mondo del lavoro; 6) presenza maggioritaria del sindacato dei lavoratori rispetto a quella delle altre componenti. In particolare, la commissione centrale per l'impiego svolge esclusivamente azione programmatica e di coordinamento, nonché di impulso per la formulazione della politica di pieno impiego delle forze di lavoro disponibili. La commissione comprensoriale costituisce l'organo di prima valutazione delle informazioni che interessano il

settore occupazionale considerato; le sezioni comprensoriali svolgono il servizio di collocamento nell'ambito della propria circoscrizione territoriale o direttamente o per il tramite delle sezioni comunali; le commissioni regionali stabiliscono i criteri di attuazione a livello regionale della politica dell'impiego, accertano i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera al fine di attuare la mobilità del lavoro, effettuano studi e ricerche sul mercato del lavoro e svolgono altresì gli altri compiti previsti dall'articolo 12.

Sottolineata quindi l'importanza dell'istituzione dell'anagrafe del lavoro, per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione e alla disoccupazione dei lavoratori in Italia e all'estero (articolo 3), il senatore Deriu si sofferma analiticamente ad illustrare gli articoli da 13 a 21 del disegno di legge ricompresi nel titolo II e concernenti la iscrizione e la classificazione professionale. In particolare l'oratore pone in evidenza le innovazioni fondamentali introdotte con la istituzione del libretto professionale per i lavoratori subordinati, con la previsione di un colloquio preliminare all'atto dell'iscrizione del lavoratore (nelle liste di collocamento presso la sezione dell'Ufficio provinciale del comune di residenza), e con l'istituzione di una commissione per l'accertamento del livello professionale e di un albo degli esperti.

Passando al titolo III (avviamento al lavoro), il relatore esamina i principi in esso contenuti a tutela del lavoratore. In particolare è vietato al datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore ai fini dell'assunzione, o sottoporlo ad accertamenti sanitari se non per il tramite di organismi pubblici specializzati (art. 24); il rifiuto di assunzione del lavoratore è rigidamente limitato a casi specifici; l'avviamento al lavoro su richiesta numerica va effettuata sulla base di una rigida graduatoria (art. 26). Naturalmente — avverte l'oratore — non mancano alcuni meccanismi intesi a temperare la puntuale osservanza della graduatoria di avviamento; essi si riferiscono ai casi di lavoratori licenziati per i quali è stabi-

lita la precedenza ad essere riassunti nella stessa azienda, di lavoratori avviati a corsi di formazione professionale al fine di soddisfare esigenze di manodopera di aziende nuove o in ampliamento, di lavoratori licenziati a seguito di operazioni di ristrutturazione e riconversione industriale, di lavoratrici madri e di lavoratori emigrati e successivamente rimpatriati.

Con riferimento al titolo IV del disegno di legge, il senatore Deriu sottolinea l'opportunità di avere previsto che ad ogni obbligo imposto al datore di lavoro o al lavoratore faccia seguito una adeguata sanzione penale in caso di inadempimento (art. 37). Esprime poi talune considerazioni di ordine finanziario rilevando tra l'altro come non si sia quantificato l'onere necessario per il funzionamento dei vari organi previsti dalla legge.

A questo punto il senatore Deriu ritiene necessario illustrare anche il contenuto dei disegni di legge nn. 710 e 711 (di iniziativa socialista e comunista) di contenuto analogo a quello in esame, provvedimenti che, se pur annunciati, non risultano tuttora deferiti alla Commissione.

Per ciò che riguarda il disegno di legge socialista, l'oratore rileva che a norma dell'articolo 1 le funzioni in materia di avviamento al lavoro andrebbero delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Vi sarebbe quindi una strana separazione fra collocamento e funzione di avviamento al lavoro operata sulla base di un riferimento ad una norma costituzionale che a suo avviso non è correttamente invocata. Una simile impostazione avrebbe la conseguenza che la potestà legislativa avrebbe per oggetto non soltanto l'istituzione di organi regionali ma altresì la riorganizzazione delle attribuzioni e dei poteri degli stessi organi; si opererebbe inoltre uno svuotamento delle attribuzioni riservate allo Stato.

A proposito del disegno di legge di iniziativa comunista, il relatore sottolinea che la caratteristica più rilevante risiede nel fatto che, a norma dell'articolo 1, l'esercizio della funzione dell'avviamento al lavoro andrebbe delegato alle Regioni. Tale delega

presta il fianco a notevoli dubbi di costituzionalità.

Commentate quindi le singole norme del progetto comunista, il senatore Deriu fa presente come da esso emerge chiara la tendenza di dar vita ad una legge quadro per la cui attuazione le singole regioni potrebbero legiferare autonomamente; prosegue, poi, illustrando ancora altri profili di incostituzionalità e procedendo al raffronto dei singoli istituti che trovano attuazione nei tre disegni di legge. Richiama infine l'attenzione della Commissione sulla impostazione generale delle normative proposte dai senatori socialisti e comunisti con le quali, a parte il problema delle competenze, anche di natura costituzionale, si viene a determinare oggettivamente una grave frattura tra Stato e regioni in materia di occupazione.

L'oratore svolge quindi ampie considerazioni conclusive di carattere generale e di natura politica. Il disegno di legge governativo è retto da una concezione nuova che tiene presente l'attuale situazione politica e che trae origine dalla visione di uno sviluppo economico programmato. Non altrettanto può dirsi degli altri disegni di legge che non si discostano da una concezione tradizionale del collocamento e sembrano prospettare una funzione puramente notarile in una visione passiva dei fenomeni economici e occupazionali. Il collocamento, la formazione professionale e la mobilità nel lavoro non possono che essere considerati come aspetti inscindibili della politica dell'impiego e della gestione del mercato del lavoro. Il collocamento in particolare deve essere valutato in un'ottica nazionale ed internazionale: che non ponga in antinomia lo Stato e le regioni e che tenga conto delle direttive comunitarie in materia. Sul piano giuridico costituzionale va poi ribadito che non si può condividere l'opinione che la Costituzione abbia demandato alle regioni con l'articolo 117 la funzione del collocamento; nè appare possibile prevederne una delega ai sensi del successivo articolo 118. D'altra parte — prosegue l'oratore — non esiste paese della CEE in cui abbia avuto luogo una delega del collocamento alle regioni, e tale servizio pubblico non può che armoniz-

zarsi con quello degli altri Stati europei in conformità, tra l'altro, della direttiva comunitaria n. 1612. Il disegno di legge governativo presenta contenuti innovativi talmente rilevanti da costituire, una volta approvato, una vera e propria riforma, come si evince chiaramente, del resto, dall'esame dei vari istituti ivi previsti e da tutta una serie di elementi di razionalizzazione e di unificazione del sistema attualmente vigente.

Riservandosi poi di presentare alcune proposte migliorative anche in ordine ai ben noti problemi della carenza degli organici del Ministero del lavoro (tanto al centro che alla periferia, come già evidenziato in seno al rapporto sullo stato di previsione della spesa per il 1977), il senatore Deriu dà lettura di uno studio finanziario da lui elaborato in ordine alla previsione della spesa occorrente per il regolare funzionamento delle commissioni a tutti i livelli (problema che il Governo ha per il momento stranamente lasciato in sospenso): da tale studio è possibile prevedere che la spesa complessiva dovrebbe aggirarsi sui 1.849 milioni, considerando una media di 24 riunioni per le commissioni comprensoriali, provinciali, regionali e per quella centrale. Ribadisce, infine, il proprio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il presidente Cengarle, dopo aver ringraziato il senatore Deriu per l'ampia ed analitica esposizione svolta, propone che la discussione generale inizi in altra seduta; e ciò sia per consentire ai commissari di esaminare con la dovuta attenzione la relazione, sia per ragioni di opportunità, essendo preferibile che la discussione verta anche sui disegni di legge nn. 710 e 711 non ancora deferiti.

Dopo brevi interventi dei senatori Fermariello, Labor e Ferralasco, il senatore Coppo propone che la Commissione deliberi di chiedere che il CNEL venga chiamato ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge governativo e sugli altri due di iniziativa parlamentare. La proposta è accolta dalla Commissione, che decide altresì che la discussione generale abbia inizio nella seduta che avrà luogo il 6 luglio.

« **Provvedimenti a favore dei lavoratori marginali in agricoltura** » (627), d'iniziativa del senatore Ferralasco ed altri.  
(Rinvio dell'esame).

Dopo che il Presidente ha comunicato che la 9<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, la Commissione decide di rinviare l'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Labor sollecita la convocazione delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> per il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 69, 290 e 341, concernenti la ricongiunzione dei periodi assicurativi e chiede al rappresentante del Governo di riferire sullo stato dei lavori della commissione istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per tale problema.

Il sottosegretario Annato fa presente che la predetta commissione non ha ancora ultimato i suoi lavori.

#### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente avverte che la Sottocommissione per i pareri si riunirà oggi pomeriggio, alle ore 18, per l'esame del disegno di legge n. 770, concernente la conversione del decreto-legge sui prezzi dei medicinali, inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 12.*

#### IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente  
OSSICINI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la Sanità Russo.*

*La seduta ha inizio alle ore 11,40.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Modifica all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, recante norme per l'ammissione ai concorsi ospedalieri per assistenti** » (506), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri.  
(Esame e rinvio).

« **Modifica dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente l'ammissione ai concorsi per assistente presso gli enti ospedalieri** » (405), d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Del Nero, relatore alla Commissione, premesso che i due disegni di legge sono sostanzialmente identici — il disegno di legge n. 506 differisce infatti dal disegno di legge n. 405 per l'introduzione in esso del riferimento alla disciplina affine, per quanto riguarda il periodo di tirocinio, nonché per l'equiparazione al tirocinio del possesso della libera docenza o di specializzazione nella disciplina principale o in altra affine — essendo animati dalla medesima *ratio* di considerare come valido per l'ammissione ai concorsi di assistente ospedaliero il periodo di tirocinio della durata di sei mesi, equiparando ad esso qualunque servizio ospedaliero, si richiama alle osservazioni svolte nella seduta del 9 febbraio ed, in particolare, alle perplessità manifestate circa la definitiva equiparazione di tale servizio al tirocinio pratico con l'effetto di svuotare quest'ultimo istituto del suo vero significato.

Il relatore Del Nero si dichiara sostanzialmente favorevole ai disegni di legge purchè l'agevolazione transitoriamente disposta dall'articolo 50 della legge 18 aprile 1965, n. 148, che i disegni di legge intendono recepire, non abbia carattere definitivo: egli propone pertanto che la Commissione valuti l'alternativa di limitare gli effetti dell'anzidetta sanatoria esclusivamente al passato o piuttosto di limitare il suo periodo di applicazione (disponendo un prolungamento biennale o triennale del regime transitorio previsto dall'articolo 50). Quanto alla possibilità di effettuare il tirocinio in una disciplina affine, cui il disegno di legge n. 506 equi-

para il possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina principale o in altra affine, il relatore manifesta la propria perplessità circa l'equiparazione del possesso della libera docenza o della specializzazione nella disciplina principale, mentre ritiene che il riferimento all'affinità nel tirocinio rappresenti un utile chiarimento.

Il senatore Merzario, dopo essersi richiamato alle osservazioni svolte nella seduta del 9 febbraio ed aver lamentato che il caotico tipo di legislazione che caratterizza il settore ospedaliero è destinato a produrre una spirale di rivendicazioni da parte di coloro che rimangono volta a volta esclusi dai benefici dei vari provvedimenti di « sanatoria » — nel caso specifico la categoria degli assistenti cui va la sua personale simpatia — auspica che i vari disegni di legge in materia siano almeno esaminati in un unico contesto. L'oratore dichiara quindi la propria contrarietà ai disegni di legge ed, in particolare, all'ultimo comma dei due articoli unici di essi nel quale è prevista la sostituzione al tirocinio pratico del servizio continuativo. Prevedere infatti che il servizio prestato per una durata pari a quella del tirocinio sia sempre sostitutivo di esso, oltre a favorire la corsa ai posti di medico assistente senza il preventivo tirocinio, svuotando l'istituto di tutte le sue finalità — un medico assistente gode, tra l'altro, di uno stipendio ben superiore all'indennità spettante al tirocinante — indurrebbe anche l'effetto di ammettere e consolidare la consuetudine, purtroppo già invalsa, di affidare supplenze o incarichi a sanitari sprovvisti del tirocinio o titoli suppletivi, qualora ai concorsi non si presentassero candidati in possesso dei requisiti richiesti. L'oratore si dichiara inoltre contrario anche alla possibilità di effettuare il tirocinio in una disciplina affine nonché all'equiparazione ad esso del possesso della libera docenza o della specializzazione nella disciplina principale o affine ritenendo la vigente normativa, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969 modificato ed integrato dalla citata legge n. 148 del 1975, più giusta e più seria.

Il senatore Merzario, dopo aver sollecitato l'acquisizione del parere della 1ª Com-

missione nonchè di una circolare del Ministero della sanità interpretativa dell'articolo 50 della legge n. 148, propone che il seguito dell'esame dei disegni di legge sia rinviato anche al fine di un auspicabile coordinamento con il disegno di legge concernente la riforma sanitaria. Tale lasso di tempo potrebbe essere utilizzato dal Governo per l'eventuale presentazione di un provvedimento tendente ad una radicale e definitiva sistemazione di tutto il personale sanitario.

Il senatore Giudice, dopo aver dichiarato di concordare con le osservazioni svolte dal senatore Merzario, manifesta la sua viva preoccupazione per il riferimento alle discipline affini destinato, a suo giudizio, ad essere fonte di inesauribili diatribe.

Il senatore Cravero, dopo aver ribadito la necessità dello strumento del tirocinio, come filtro per l'incompetenza e quale cardine fondamentale della carriera ospedaliera, si sofferma sulla situazione degli assistenti incaricati ospedalieri i quali hanno gli stessi obblighi e svolgono le stesse funzioni degli assistenti di ruolo. L'oratore, dopo essersi dichiarato favorevole alla alternativa prospettata dal relatore di stabilire un limite temporale di applicazione della norma, osserva che il riferimento alla materia affine non deve suscitare particolari preoccupazioni se correttamente inteso.

Il senatore Bompiani, concordando con le osservazioni svolte dal senatore Cravero, osserva in particolare che il tirocinio, da praticarsi presso cliniche universitarie o istituti ospedalieri, non dovrebbe ritenersi in alcun modo sostitutivo della specializzazione, rimanendo in ogni caso anche per i sanitari che abbiano compiuto con esito positivo il tirocinio praticato nella disciplina o in altra affine l'obbligo della specializzazione stessa.

Il senatore Pinto, dopo aver rilevato che i disegni di legge tendono in realtà ad aggiungere un nuovo articolo alla legge n. 148 del 1975 — cosiddetta « sanatoria ospedaliera » — si dichiara decisamente contrario ad essi anche perchè non ritiene di poter in alcun modo condividere le finalità che li ispirano. È infatti interesse del cittadino

che i concorsi per assistente presso gli enti ospedalieri si svolgano nel modo più serio possibile escludendosi ogni sorta di agevolazioni a favore di chi evidentemente teme che la partecipazione ad essi sia la più ampia possibile.

Il senatore Costa, dal canto suo, osserva che la portata dei disegni di legge è stata alquanto drammatizzata tendendo essi esclusivamente a consentire l'ammissione ai concorsi di assistenti di sanitari che non hanno potuto usufruire, per la scadenza dei termini ivi previsti, dell'articolo 50 della legge n. 148. Quanto al tirocinio, dopo aver rilevato che sarebbe opportuna un'indagine circa il modo di svolgimento, non essendo praticato dappertutto con lo stesso impegno e serietà, in una prospettiva futura di congrua rivalutazione della specializzazione, sottolinea l'opportunità che l'anzidetto istituto, per le finalità pratiche cui è destinato, sia praticato per raggruppamenti di materie (è pertanto favorevole al riferimento alle materie affini).

Il sottosegretario Russo, al fine di produrre la circolare ministeriale richiesta dal senatore Merzario nonchè di valutare l'opportunità che il Governo elabori un proprio disegno di legge in materia, propone che l'esame dei disegni di legge sia rinviato ad altra seduta.

La Commissione concorda ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

« Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori.

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione) (Rinvio dell'esame).

« Riforma dell'ordinamento universitario » (649), di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

« Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica » (663).

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione) (Esame).

Il senatore Giudice, estensore designato dei pareri, osserva che nei disegni di legge n. 649 e n. 663 non si evincono elementi tali da consentire l'emissione di un parere specifi-

co da parte della Commissione sanità. Nell'occasione auspica che l'urgente riforma della facoltà di medicina sia affrontata al più presto attraverso la necessaria azione di coordinamento tra la riforma sanitaria e la riforma universitaria.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

### GIUNTA

per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente  
SCELBA*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

#### SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente Scelba propone alla Giunta di esaminare in primo luogo il disegno di legge concernente la conversione del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 relativo ai prezzi dei medicinali, per il quale è stato chiesto con urgenza il parere della Giunta ed è stato pubblicato un supplemento all'ordine del giorno.

La Giunta consente.

#### IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali » (770), approvato dalla Camera dei deputati. (Parere alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>).

Il presidente Scelba, estensore del parere, illustra il provvedimento osservando come la Commissione della CEE abbia invitato ripetutamente, dal 1970, il Governo italiano a rispettare, per quanto concerne i metodi di formazione dei prezzi dei medicinali, le norme sulla libera concorrenza contenute nel Trattato di Roma, chiedendo l'emanazione delle norme legislative necessarie a tale fine. A questo proposito la Commissione di Bruxelles ha rivolto alla Repubblica italiana in data 18 novembre 1976 un parere mo-

tivato. Il contrasto fra il Governo italiano e la Commissione sorgeva, in particolare, poichè la legislazione italiana, per tutelare le industrie marginali che producevano a prezzi più alti, stabiliva che non si potesse scendere oltre un certo livello nella determinazione dei prezzi. Per evitare il ricorso alla Corte di Giustizia di Lussemburgo da parte della Commissione, il Governo ha emanato il provvedimento in esame, dichiarando nella relazione ministeriale che intende adeguarsi ai principi indicati dalla Commissione di Bruxelles. Il Presidente relatore osserva che il titolo del disegno di legge non è esatto poichè non si dovrebbe parlare di revisione generale dei prezzi dei medicinali, bensì della fissazione di nuovi criteri a partire dal 1° giugno 1977 nella formazione dei prezzi dei nuovi medicinali o dei medicinali che subiscono un aumento, precisando peraltro che non intende presentare una formale proposta di modifica al titolo del provvedimento, poichè questa richiesta potrebbe comportare un ritorno alla Camera dei deputati, con scadenza dei termini previsti per il decreto-legge in esame: propone, quindi, di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

La Giunta consente.

« Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » (579), d'iniziativa dei senatori Buzio ed altri. (Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione).

Il presidente Scelba, estensore del parere, illustra il provvedimento concernente la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune. Il Presidente relatore si sofferma sulle Direttive del Consiglio delle Comunità europee dell'aprile 1972 concernenti la riforma delle strutture agricole (Piano Mansholt), attuate in Italia in base alla legge 9 maggio 1975, n. 153. Esaminando in particolare la Direttiva 159 del 17 aprile 1972 il Presidente relatore ricorda che, nelle osservazioni preliminari, tale Direttiva prevede che la Comunità, in quanto concorre al

finanziamento di un'azione comune per lo ammodernamento delle aziende agricole, deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per la sua attuazione contribuiscono a realizzare gli obiettivi stabiliti, e che quindi appare opportuna una procedura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione.

Dopo aver osservato che la Comunità, attraverso un sistema di sovvenzioni, contributi ed incentivi, sostiene il 50 per cento delle spese per l'ammodernamento delle strutture agricole, mentre l'altro 50 per cento è a carico del Governo nazionale, il Presidente relatore precisa che le norme comunitarie relative a tale ammodernamento non rivestono carattere coattivo, ma sono ispirate ad un principio liberista e volontarista; fa quindi notare che i criteri sui quali si fonda il provvedimento in esame presentano invece carattere coattivo: ritiene quindi opportuno — affinché la Commissione di Bruxelles non venga messa in condizione di rifiutare i contributi richiesti — che il provvedimento in esame venga sottoposto al parere preventivo della Commissione stessa, ricordando come con tale parere, non vincolante ma di indubbia rilevanza politica, potrebbe anche essere evitato il pericolo di eventuali ricorsi alla Corte di Giustizia di Lussemburgo da parte di proprietari eventualmente colpiti da una legislazione contrastante con le norme della Comunità. Il Presidente relatore conclude osservando come gli stessi presentatori del disegno di legge abbiano voluto sottolineare, anche nella formulazione del titolo, il collegamento tra le norme in esame e la politica agricola comune.

Si apre il dibattito. Il senatore Pieralli si dice contrario alla richiesta di un previo parere della Commissione di Bruxelles, poiché distingue nel provvedimento la parte più importante — relativa alla trasformazione dei contratti di mezzadria in contratti di affitto a coltivatore diretto, rientranti sotto la esclusiva sovranità dello Stato italiano — dalla parte costituente un fatto tecnico-economico di finanziamento per il quale possono intervenire i contributi della Comunità. L'oratore ritiene

che nel suo complesso il disegno di legge concerna essenzialmente rapporti sociali, considerando successivi ed accessori i rapporti tecnico-amministrativi che comporterebbero l'intervento della Comunità, che potrà sempre presentare le proprie osservazioni al momento della richiesta dei contributi da parte dei coltivatori diretti e delle aziende.

Quindi il senatore Romanò concorda con il senatore Pieralli nel ritenere che il disegno di legge riguardi essenzialmente un fatto contrattuale di esclusiva competenza dello Stato nazionale ed esprime dubbi sulla fondatezza di una richiesta di parere nei confronti della Giunta per gli Affari delle Comunità europee, considerando che l'intervento della Commissione di Bruxelles riguarda fatti operativi che interverranno in un momento successivo a quello al quale si riferisce il provvedimento.

Il senatore Vernaschi, pur considerando fondate le osservazioni del senatore Pieralli ed affermando di concordare con la formulazione del provvedimento in esame, sottolinea nello stesso tempo l'opportunità della proposta del presidente Scelba: considera infatti importante, per il nostro Paese, stimolare la riforma della politica agricola comunitaria, da più parti sollecitata a causa delle storture rappresentate dal sistema in vigore, in base al quale il 95 per cento circa dei finanziamenti comunitari vengono assorbiti dalla politica dei prezzi, mentre solo il restante 5 per cento può essere impiegato per la effettiva riforma delle strutture. Di conseguenza, pur ritenendo che il provvedimento sia essenzialmente un atto interno dello Stato italiano, che solo successivamente può rientrare sotto la competenza comunitaria, considera importante un'iniziativa a livello comunitario che possa stimolare una azione comune per la riforma delle strutture agricole. Tale iniziativa deve, peraltro, essere portata avanti con cautela per non ostacolare gli eventuali finanziamenti della Commissione. A tale proposito suggerisce di modificare il testo del parere proposto dal presidente Scelba, limitatamente al punto nel quale si chiede il preventivo parere della Commissione di Bruxelles sul provvedimen-

to. Secondo il senatore Vernáschi, la Giunta dovrebbe richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di uno stretto collegamento con gli obiettivi della politica comunitaria nel momento in cui il disegno di legge definisce i rapporti di conduzione all'interno dello Stato italiano e, qualora la Commissione di merito ritenesse mantenere tale riferimento, richiamare la Direttiva 72/159/CEE che prevede espressamente che la Comunità, in quanto concorre al finanziamento dell'ammodernamento delle aziende agricole deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri contribuiscano a realizzare gli obiettivi perseguiti, al fine delle decisioni che la CEE è chiamata a prendere al momento della concessione dei contributi e dei problemi che potrebbero sorgere in tale contesto.

Il senatore De Sabbata ribadisce come l'intervento della Comunità riguardi l'attività produttiva delle aziende agricole e non le strutture di proprietà, ritenendo che la Comunità non possa rifiutare un finanziamento richiesto da aziende agricole che, per esempio, siano state costituite in seguito ad esproprio in zone di bonifica. L'aspetto quindi più o meno coattivo della trasformazione dei contratti agrari non dovrebbe, a suo avviso, incidere sui finanziamenti comunitari.

Agli intervenuti replica il presidente Scelba, estensore del parere, il quale osserva innanzitutto che la politica agricola è la sola politica integrata della Comunità, per la quale quindi vi è stata una rinuncia alla sovranità da parte degli Stati nazionali al fine di attuare azioni comuni della Comunità e degli Stati membri, come si evince anche dallo spirito e dalla lettera del Piano Mansholt, e che risponde ad un prioritario interesse dello Stato italiano sviluppare la politica agricola delle strutture favorevole alla nostra agricoltura, restringendo nel contempo la politica dei prezzi a noi sfavorevole. In secondo luogo osserva come tutta la politica agricola comune nel campo della riforma delle strutture agricole sia ispirata, al contrario del disegno di legge in esame che persegue criteri coattivi, a principi liberalisti e volontaristi.

La Giunta approva quindi il parere nel testo proposta dal presidente Scelba e con l'emendamento presentato dal senatore Vernaschi, sul quale si astiene il Presidente.

Su richiesta del presidente Scelba la Giunta decide di trasmettere alla Commissione di merito, unitamente al parere approvato, sia il progetto di parere presentato dal presidente Scelba, sia il comunicato della Giunta relativo al presente dibattito.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Scelba informa la Giunta come sia necessaria una relazione, ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del Regolamento del Senato, per promuovere in Aula un dibattito sul programma della Commissione della CEE per il 1977, esaminato nella seduta della Giunta del 28 aprile 1977, unitamente a comunicazioni, sullo stesso argomento, del rappresentante del Ministero degli affari esteri. Informa inoltre che nel frattempo è stata posta nel programma dei lavori del Senato, prima delle ferie estive, la relazione del Governo sull'attività delle Comunità Europee per l'anno 1976, per ora non ancora pubblicata, e che quindi la Giunta non ha avuto ancora la possibilità di esaminare. Propone quindi che il dibattito in programma abbia per oggetto congiuntamente sia il rapporto Jenkins sia la relazione del Governo: si riserva sin d'ora — data la ristrettezza dei tempi a disposizione della Giunta — di completare con una più ampia esposizione orale in Assemblea, la relazione della Giunta sui due documenti, anche per avere modo di illustrare la relazione che nella tornata di luglio il presidente della Commissione Jenkins svolgerà di fronte al Parlamento Europeo su quanto attuato in sede comunitaria nei primi sei mesi del corrente anno. Il senatore Pieralli, a nome del proprio Gruppo, concorda con la proposta del Presidente di presentare una unica relazione in materia comunitaria.

La Giunta consente.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente  
FANTI*

*La seduta ha inizio alle ore 18.*

**PARERE SULLA SCHEMA DI DECRETO DELE-  
GATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA  
LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 382**

(Seguito e conclusione).

La Commissione riprende l'esame degli articoli rimasti accantonati nelle precedenti sedute. Il presidente Fanti avverte che si è tenuta una riunione dell'ufficio di presidenza allargato per elaborare proposte sui punti in sospeso sui quali alla fine si è trovato un accordo, salva la posizione di dissenso, a nome del Gruppo socialista, del deputato Saladino, posizione che verrà via via precisata con specifiche proposte presentate dal deputato Amiasi. Quest'ultimo propone infatti una norma specifica sul problema del collocamento. Con essa si stabilisce, come previsto nel primitivo testo del relatore Barbera, che vengano delegate alle Regioni le funzioni in materia di avviamento al lavoro e di collocamento.

Il deputato Amiasi ritiene che la materia sia strettamente collegata alla formazione professionale, che si tratti di funzione da esercitare localmente sul piano organizzativo, garantendo allo Stato una funzione di orientamento e di indirizzo e ricorda che nel 1972 il ministro Donat-Cattin ha già proposto la delega considerando la materia tipicamente regionale e che la proposta non venne accolta solo perchè si ritenne che la legge delega n. 281 del 1970 non lo consentisse.

Il deputato Barbera, nel convenire che si tratta di funzione prettamente collegata ad altre di pertinenza regionale, ritiene tuttavia che il problema debba trattarsi nel contesto del progetto generale sul collocamento in discussione al Senato. Aggiunge

quindi che, tenuto conto delle convergenze realizzatesi tra le parti politiche, il Gruppo comunista, pur considerando doloroso rinunciare ad una proposta che è stata innanzitutto propria, e pur condividendo le motivazioni del deputato Amiasi deve astenersi sulla proposta stessa, ritenendo peraltro che essa debba trovare collocazione nella relazione generale della Commissione.

Il senatore Mancino, preso atto con soddisfazione del contributo del Gruppo socialista, sottolinea anch'egli l'opportunità di rinviare ogni decisione in materia al disegno di legge organico in discussione al Senato e contenente anche una normativa sui principi.

Il deputato Amiasi insiste tuttavia nella sua proposta, che viene respinta restando inteso che il problema troverà spazio nella relazione della Commissione.

Si esamina quindi l'articolo 47 in tema di beni culturali, ove sono previsti, secondo l'intesa raggiunta in seno all'ufficio di presidenza, il trasferimento e la delega alle Regioni di quei servizi ed attività che la legge di riforma del settore dichiarerà di interesse regionale entro il 31 dicembre 1979.

Il deputato Amiasi ritiene necessario precisare che ove entro detto termine non intervenga la legge di riforma le funzioni statali passino comunque alle Regioni, mentre il senatore Modica propone due modifiche di carattere formale, che vengono accolte. Viene invece respinta la proposta del deputato Amiasi della quale si terrà conto nella relazione generale.

Il presidente Fanti avverte quindi che in detta relazione si farà riferimento anche ai problemi della prosa, delle attività musicali complessivamente intese e degli enti lirici. Circa la proposta di delega alle Regioni di competenze in materia di piccola e media industria l'ufficio di presidenza è dell'avviso che non debba costituire oggetto di apposita disposizione nel decreto delegato, ma che della stessa si debba far cenno nella relazione politica generale con riferimento alla possibilità di affrontare il problema nella legge di riconversione industriale.

Il deputato Aniasi ritiene invece che la proposta, già presentata dal deputato Saladino, debba essere mantenuta come richiesto da numerosi presidenti regionali.

Il senatore Modica chiede a questo punto una breve sospensione.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 18,50).*

Dopo interventi del deputato Barbera, che fa nuovamente riferimento alle intese raggiunte, e del senatore Mancino, la proposta del deputato Aniasi non è accolta dalla Commissione.

Anche in materia di enti di sviluppo agricolo il presidente Fanti comunica che l'ufficio di presidenza ha ritenuto di non trattare l'argomento in una apposita disposizione mentre il deputato Aniasi, ritenendo che la legge quadro in materia abbia espropriato competenze regionali, regolando tra l'altro analiticamente la posizione dei Consigli di amministrazione, ribadisce la proposta presentata dal deputato Saladino, che viene respinta con l'astensione del Gruppo comunista. In tema di trasferimento delle funzioni dell'UMA il presidente Fanti informa che l'ufficio di presidenza ha convenuto sull'opportunità di prevedere una apposita disposizione. La proposta è accolta dopo che il senatore Mancino ha dichiarato che il proprio Gruppo vota a favore essendosi raggiunta una intesa.

Si esamina quindi la proposta del deputato Aniasi di aggiungere al testo dell'articolo 79 anche che siano dichiarati di competenza regionale gli incentivi in agricoltura, nonché la delega delle funzioni periferiche dell'AIMA ritenendosi che, ferma la manovra del mercato, a livello centrale gli interventi in sede locale debbano essere effettuati dalle Regioni. La proposta è respinta con l'astensione del Partito comunista. In tema di agevolazioni di credito il presidente Fanti informa che l'Ufficio di presidenza propone di precisare la dizione del primo comma del relativo articolo nel senso di riferire la valutazione ai criteri dell'ammissibilità al credito agevolato. Aggiunge quindi che in ordine al quinto comma esiste l'accordo solo sul primo inciso mentre manca sulla rimanente parte. Il deputato Aniasi ri-

badisce dal canto suo la proposta di soppressione anche dei fondi centrali di garanzia in materia di competenza regionale compresi quelli esistenti presso l'ENAPI e l'Artigiancassa.

Il deputato Barbera dichiara di convenire sulla proposta del deputato Aniasi ritenendo che in materia non ci si possa riferire ad intese raggiunte come nel caso di altre materie. Il senatore Mancino ritiene che si possa raccomandare nella relazione di prendere in considerazione l'eventualità di aggiunte al testo, per le quali non è stata attualmente raggiunta una intesa, testo che pertanto propone di tenere fermo. Chiede per altro una breve sospensione.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,20).*

Alla ripresa del dibattito la proposta del deputato Aniasi è accolta con il voto contrario del senatore Mancino a nome del gruppo democratico cristiano.

Il deputato Aniasi presenta quindi un ulteriore emendamento sullo stesso articolo, secondo il quale i fondi comunque destinati a scopi di beneficenza e assistenza da parte delle Casse di risparmio e degli Istituti di credito aventi natura giuridica pubblica sono devoluti alla Regione ove l'Ente ha sede e ripartiti tra i comuni della Regione stessa. Il senatore Mancino manifesta l'opposizione del suo Gruppo su tale emendamento, le cui note motivazioni vengono condivise dal deputato Barbera in quanto, a suo avviso, i fondi sarebbero destinati ad un centro reale di programmazione, quale può essere la Regione, anziché disperdersi in modo frammentario. Quest'ultimo emendamento, sul quale il Gruppo comunista dichiara peraltro di astenersi, è successivamente respinto. L'articolo 111 è poi approvato nel suo complesso con l'astensione del Gruppo democratico cristiano e di quello socialista.

La Commissione infine approva, nella sua formulazione definitiva, il parere di cui all'articolo 1 della legge n. 382.

Il presidente Fanti conferma che, a conclusione di questa prima fase, il Presidente della Commissione, con i Commissari relatori dei singoli settori organici, rimetterà ve-

nerdi 24 giugno nelle mani del Presidente del Consiglio il parere testè espresso e successivamente ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Poichè nel frattempo occorrerà porre mano al coordinamento tecnico dell'articolo, invita la Commissione a delegare per tale compito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, avvertendo che i Commissari potranno far pervenire, con la sollecitudine che il caso richiede, suggerimenti di modifiche formali da apportare al testo conclusivo.

Il deputato Cardia interviene brevemente per sottolineare che la delegazione della Commissione dovrebbe profittare dell'occasione fornita dalla trasmissione del parere di cui all'articolo 1 della legge n. 382 per rappresentare al Governo l'esigenza di una celebre riattivazione dei lavori delle Commissioni paritetiche Stato-Regioni ad autonomia speciale.

Il presidente Fanti dichiara la propria disponibilità ad accedere alla proposta appena formulata e conclude annunciando che la Commissione è convocata per domani alle ore 16,30 per l'esame del decreto ex articolo 6 della legge n. 382 sul quale è parimenti chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 28 di questo mese.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'INDIRIZZO GENERALE  
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI  
RADIO-TELEVISIVI**

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Vice Presidente  
QUERCIOLI*

*La seduta ha inizio alle ore 18,40.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente comunica che in relazione alle dimissioni del Direttore generale della RAI gli sono pervenute alcune richieste di convocazione della Commissione ed avverte

che per l'esame di esse l'Ufficio di Presidenza è convocato per domattina alle ore 10.

L'onorevole Pannella lamenta il ritardo dell'iniziativa, sottolineando di averla per parte sua sollecitata fin dal primo apparire della notizia delle dimissioni.

**NUOVA DISCIPLINA DELLE TRIBUNE**

Il senatore Zito, coordinatore del Gruppo di lavoro per le Tribune, sottopone anzitutto all'attenzione della Commissione i risultati cui era pervenuto il precedente Gruppo di lavoro coordinato dal deputato Bubbico.

È stata unanimemente condivisa la necessità di un rilancio delle Tribune che continuino a svolgere la loro funzione essenziale di informazione politica diretta, funzione resa ancor più necessaria dai nuovi modi di giornalismo politico radiotelevisivo. Tale rilancio, mentre consiglia di stabilire utili rapporti tra l'attività delle Tribune, delle testate giornalistiche, dei servizi parlamentari e delle reti, al fine di evitare squilibri e ripetizioni, esige fra l'altro un più stretto collegamento delle Tribune con la attualità; il che impone di rendere più elastica la determinazione del loro calendario e di evitare il ricorso alla precostituzione di « cicli » che bloccano la programmazione per circa 5 mesi. La direzione della rubrica dovrebbe poter adottare settimana per settimana la formula che, sul momento, appare più idonea, garantendo che al termine della programmazione di un anno tutti i partiti aventi diritto abbiano goduto del tempo loro assegnato.

Il Gruppo di lavoro si è soffermato essenzialmente sulla modalità e sui tempi delle Tribune, mentre ha soltanto sfiorato il problema delle modifiche, che si rendono opportune ad una disciplina giuridica ormai vecchia di 15 anni.

Il primo punto affrontato è stato quello degli aventi diritto a Tribuna politica: il Gruppo di lavoro, rilevato che i partiti che hanno un gruppo parlamentare sono ben dieci, che nessuna formazione politica consistente opera attualmente fuori dal Parlamento e che, ove si costituisse, potrebbe anch'essa adire al mezzo radiotelevisivo se-

guendo la procedura dei programmi dell'accesso, ha convenuto sull'opportunità di ribadire il concetto tradizionale per l'ammissione alla trasmissione e cioè che Tribuna politica è la trasmissione dei partiti rappresentati in Parlamento da almeno un Gruppo parlamentare.

Per quanto attiene ai programmi televisivi, per il periodo settembre 1977-luglio 1978 sono state prese in considerazione alcune proposte, quale quella dei buoni-tempo che i partiti potranno « spendere » in comunicazioni della durata massima di cinque minuti, da trasmettere nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Perplexità sono sorte sull'opportunità dei buoni-tempo: soltanto in periodo elettorale, e con esito sostanzialmente negativo circa il gradimento del pubblico, si è sperimentata la formula delle trasmissioni « autogestite ». Essi, anche per le loro brevità, finirebbero inevitabilmente per assumere il carattere dell'« appello al popolo ». È stata proposta, in alternativa, una serie di incontri-stampa di un rappresentante di partito con un giornalista, della durata complessiva di mezz'ora per ciascun partito.

Altre proposte prese in considerazione dal Gruppo di lavoro sono state: quella di organizzare conferenze-stampa dei presidenti o segretari di partito con sette giornalisti, cinque dei quali italiani e due stranieri; quella di discutere di un « tema del giorno »; quella di realizzare un confronto di opinioni tra un uomo politico, un *manager*, uno scienziato, un artista; quella di realizzare un dibattito a due, tre, quattro partecipanti oltre che i dibattiti generali con la partecipazione di tutti i partiti.

Elencate le proposte avanzate per i programmi radiofonici, il senatore Zito pone l'accento sul problema degli interventi del Governo su cui il Gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che essi possano aver luogo sia in base al primo comma dell'articolo 22 della legge di riforma (tali interventi sono ufficialmente richiesti alla RAI dal Presidente del Consiglio; della richiesta si dà notizia agli ascoltatori; sulla data della trasmissione decide la RAI), sia in base al secondo comma dello stesso articolo 22 (tali interventi, motivati da gravi e urgenti

necessità pubbliche, sono ufficialmente richiesti alla RAI dal Presidente del Consiglio ma hanno effetto immediato; della richiesta deve esser data contemporanea comunicazione alla Commissione), sia *una tantum* — su invito delle testate radiotelevisive, in rapporto all'attualità —, sia periodicamente.

Quanto alla ripartizione del tempo delle Tribune, il Gruppo di lavoro si è trovato concorde sulla ripartizione paritetica del tempo assegnato alle conferenze-stampa, ai dibattiti generali, alla discussione del tema del giorno. Non si è trovato concorde, invece, sul modo di ripartire il numero dei buoni-tempo e le presenze nei dibattiti a due, tre, quattro partecipanti.

Il tempo che potrebbe essere richiesto alla RAI per il periodo settembre 1977-luglio 1978 potrebbe essere, per la televisione, di 35 ore ripartite in 24 ore a Tribuna politica ed 11 ore a Tribuna sindacale; per la Radio, di 30 ore ripartite in 20 ore a Tribuna politica e 10 ore a Tribuna sindacale.

Il Gruppo di lavoro ha poi manifestato l'opinione che i criteri di ammissione a Tribuna sindacale non debbano essere modificati dal momento che, con l'accesso, tutte le organizzazioni sindacali possono servirsi del mezzo radiotelevisivo.

Il senatore Zito dà quindi notizia che, in seno al Gruppo di lavoro, il deputato Bogi ha proposto l'istituzione di una rubrica settimanale, a cui accedano i partiti che hanno diritto di partecipare a Tribuna politica, per fare comunicazioni politiche. Essa dovrebbe essere trasmessa dopo la chiusura dei normali programmi televisivi.

Riguardo a tale proposta, a parte l'identificazione dei partecipanti, ricorda che restano da stabilire sia la durata delle trasmissioni, sia la ripartizione del tempo tra i partiti.

Avviandosi alla conclusione, il relatore ricorda che oltre ai problemi accennati, dovranno essere definiti alcuni importanti aspetti giuridici della nuova disciplina delle Tribune, come quello delle norme di comportamento dei partecipanti, della vigilanza sul rispetto delle norme di comportamento, del diritto di rettifica, delle funzioni del direttore della rubrica, della scelta dei moderatori, della sorte delle Tribune durante le crisi di Governo e le elezioni del Presidente della

Repubblica, delle trasmissioni durante le campagne per i referendum, nonché il Regolamento di « Tribuna stampa ».

Propone quindi che venga dato incarico al direttore delle Tribune di predisporre una documentazione in ordine ai profili tecnici di tali questioni ed agli uffici della Commissione di istruire quelli più propriamente giuridici.

Assicura altresì che redigerà un documento contenente le proposte illustrate testè e quelle che potranno emergere dal dibattito; esso sarà distribuito ai Commissari prima della prossima seduta della Commissione, nella quale si potrà così deliberare la nuova disciplina delle Tribune.

Prende quindi la parola il deputato Bubbico, il quale, ringraziato il senatore Zito per essersi dato carico della relazione sul lavoro svolto dal precedente Gruppo, evidenzia i punti sui quali non si è pervenuti ad alcuna decisione e cioè il meccanismo dei buoni-tempo, la ripartizione dei tempi delle Tribune tra gli aventi diritto, gli interventi del Governo, la partecipazione alle Tribune della S.V.P. Considerata l'importanza dei problemi in questione, propone pertanto una sospensione della discussione ed una convocazione del Gruppo di lavoro per un loro più approfondito esame. Ove non voglia riunirsi il Gruppo di lavoro, dovrebbero essere sottoposte alla Commissione soluzioni alternative per i singoli argomenti controversi.

Il senatore Zito, nel riconoscere che sulle questioni evidenziate dal deputato Bubbico il Gruppo di lavoro non ha raggiunto una unanime intesa, ritiene però che il dissenso manifestato sulle stesse possa essere superato: già questa sera, la Commissione può iniziare una discussione e tentare di raggiungere un'intesa in considerazione dell'urgenza con cui la disciplina delle Tribune deve essere varata.

Da parte sua il deputato Pannella, nel dichiararsi d'accordo con il deputato Bubbico per quanto concerne l'individuazione dei punti di dissenso registrati sul tema delle Tribune, tiene peraltro a sottolineare che qualsiasi rinvio al Gruppo di lavoro risulterebbe privo di utilità. Infatti su due almeno di tali punti di dissenso — proporzio-

nalità o meno dei tempi da attribuire ai partecipanti alle Tribune in ragione della consistenza della loro rappresentanza in Parlamento, e riconoscimento al Governo del diritto di partecipare alle Tribune, con ciò stesso istituzionalizzando una sorta di Tribuna politica governativa completamente al di fuori della tematica del rapporto tra le forze politiche in Parlamento — la posizione contraria dei radicali è, per ovvie ragioni di principio, assolutamente irremovibile.

Per l'oratore, quindi, l'unica cosa da fare è affrontare la discussione in Commissione al più presto possibile, non appena il senatore Zito avrà consegnato la sua relazione scritta.

Dopo un intervento del senatore Bramoa, il quale chiede chiarimenti sulla posizione assunta dal Gruppo circa il problema della partecipazione a Tribuna politica della Sinistra indipendente, prende la parola il deputato Bogi che si dichiara contrario a qualsiasi rinvio al Gruppo di lavoro, considerato il grave pregiudizio che ne potrebbe derivare per una sollecita definizione della disciplina delle Tribune, la quale rappresenta ormai l'ultima espressione significativa del principio del servizio pubblico radiotelevisivo, in via di progressiva ed inarrestabile erosione.

Resta infine stabilito, su proposta del Presidente Quercioli, che la Commissione riprenderà in esame l'argomento delle Tribune, per concludere, martedì 5 luglio. Nel frattempo il senatore Zito farà distribuire il preannunciato documento scritto e convocherà, se del caso, il Gruppo di lavoro.

Prende quindi la parola il senatore Mitterdorfer, il quale ribadisce il diritto della S.V.P. di partecipare a pieno titolo alle Tribune, sia perchè questo partito è stato costantemente rappresentato in Parlamento fin dal 1948, sia perchè la sua presenza si ricollega al discorso sulle minoranze etniche che rivela sempre maggiore attualità e costituisce un tema di grande importanza per il dibattito politico non solo nazionale, ma anche all'estero.

*La seduta termina alle ore 20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 22 GIUGNO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Murmura, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali » (770), approvato dalla Camera dei deputati (*alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>*);

b) *parere favorevole con osservazioni su emendamenti al disegno di legge:*

« Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa di giornali » (103), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

c) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Modifica all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, recante norme per l'ammissione ai concorsi ospedalieri per assistenti » (506), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri (*alla 12<sup>a</sup> Commissione*);

d) *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti:*

« Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto » (701), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8<sup>a</sup> Commissione*);

e) *rinvio dell'emissione del parere sul disegno di legge:*

« Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (699) (*alla 8<sup>a</sup> Commissione*).

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 22 GIUGNO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione:

*rimessione alla Commissione dei disegni di legge:*

« Interpretazione autentica del n. 61 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di esercizio delle case da gioco » (608), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri (*alla 1<sup>a</sup> Commissione*);

« Autorizzazione alla istituzione di case da giuoco nel territorio di ciascuna regione » (654), d'iniziativa del senatore Guarino (*alla 1<sup>a</sup> Commissione*).

**LAVORO (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 22 GIUGNO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Manente Comunale, ha adottato la seguente deliberazione:

*parere favorevole sul disegno di legge:*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali » (770) (*alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'INDIRIZZO GENERALE  
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI  
RADIO-TELEVISIVI**

Sottocommissione permanente per l'Accesso

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente*

BOGI

*La seduta ha inizio alle ore 17,15.*

**ESAME DEI REGOLAMENTI PER L'ACCESSO  
TRASMESSI DAI COMITATI REGIONALI PER  
I SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

La Sottocommissione prende atto che in data 13 giugno 1977 è pervenuto il regolamento per l'accesso regionale della Campania.

La Sottocommissione prende altresì atto dell'accoglimento da parte del Comitato regionale interessato delle osservazioni da essa avanzate al testo del regolamento per l'accesso regionale della Sicilia.

La Sottocommissione passa quindi all'esame dei piani di accesso radiofonico trasmessi dai Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo dell'Umbria, delle Marche, del Piemonte, del Friuli-Venezia Giulia, dei quali viene distribuita copia.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

**Commissioni riunite**

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

*Giovedì 23 giugno 1977, ore 16*

**Commissioni riunite**

5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

e

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

*Giovedì 23 giugno 1977, ore 10 e 17*

**1<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

*Giovedì 23 giugno 1977, ore 10 e 17*

**6<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Giovedì 23 giugno 1977, ore 16,30*

**7<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*Giovedì 23 giugno 1977, ore 11 e 16,30*

**9<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Agricoltura)

*Giovedì 23 giugno 1977, ore 17*

**Commissione parlamentare  
per le questioni regionali**

*(Presso la Camera dei deputati)*

*Giovedì 23 giugno 1977, ore 16,30*

---

**Commissione parlamentare per il controllo  
sugli interventi nel Mezzogiorno**

*(Presso la Camera dei deputati)*

*Giovedì 23 giugno 1977, ore 9,30*

---

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle  
Commissioni parlamentari alle ore 22,15*